

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA
159.
SITZUNG
4-6-1968

Presidente: PUPP

Vicepresidente BERTORELLE

V. LEGISLATURA - V. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Interrogazioni e interpellanze

pag. 3

Disegno di legge n. 114: :

« Norme modificative e integrative delle leggi regionali 28 dicembre 1963, n. 38, 23 gennaio 1964, n. 2 e n. 3, 11 luglio 1966, n. 11, e nuove norme per speciali categorie di personale regionale »

pag. 8

INHALTSANGABE

Anfragen und Interpellationen

Seite 3

Geszentwurf Nr. 114:

«Änderungs- und Ergänzungsbestimmungen zu den Regionalgesetzen Nr. 38 vom 28. Dezember 1963, Nr. 2 und Nr. 3 vom 23. Jänner 1964 und Nr. 11 vom 11. Juli 1966, und neue Bestimmungen für Sonderkategorien der Regionalbediensteten »

Seite 8

Ore 10.10.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

UNTERPERTINGER (Segretario questore - S.V.P.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 30 maggio 1968.

UNTERPERTINGER (Segretario questore - S.V.P.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Si procede alla trattazione di **interrogazioni e interpellanze**.

Ininterrogazione n. 211 dei cons. Sembenotti e de Carneri al Presidente della Giunta regionale:

I sottoscritti Consiglieri regionali si onorano di interrogare il signor Presidente della Giunta regionale ed il signor Assessore regionale all'Industria per sapere se sia a loro nota l'esistenza di una vertenza tra l'Ufficio del Genio Civile di Trento ed una ditta di Trento relativamente al rinnovo di una concessione per

l'estrazione di ghiaia e sabbia dal torrente Fersina.

Il fatto riveste rilievo degno di nota perché qualche decina di lavoratori rischia di restare disoccupata per il ritardo nel rinnovo della concessione stessa, ritardo motivato dalla presunzione che l'escavazione possa essere pericolosa per l'inquinamento dell'acqua.

Poiché sembra agli interroganti che tale rischio non esista, essendo esso smentito da precise perizie tecniche, redatte da esperti di chiara fama; tenuto conto del fatto che la competenza in materia di acque pubbliche — sia pur in assenza di norme di attuazione — è della Regione, i sottoscritti chiedono all'Assessore all'Industria se non ritenga opportuno intervenire presso gli uffici competenti onde derimere la vertenza in atto e consentire quindi alla ditta di poter riprendere l'attività e assicurare così il lavoro ai dipendenti che vedono minacciato il loro impiego unitamente ai trasportatori del materiale estratto.

Gli interroganti si riservano di far pervenire all'Assessore copia delle perizie tecniche, qualora egli non ne sia già in possesso.

Si richiede risposta scritta.

Leggo la risposta scritta dell'assessore Albertini:

« L'escavazione di ghiaia e sabbia nell'al-

veo dei corsi d'acqua demaniali, quali il torrente Fersina, è soggetta esclusivamente all'autorizzazione del Genio civile a norma delle vigenti leggi.

Nel caso in esame oltre a problemi di regime idraulico vi è anche probabilmente quello dell'acquedotto potabile di Trento.

Infatti buona parte dell'acqua che alimenta la città di Trento, proviene dal renaio del Fersina e l'estrazione della ghiaia avviene proprio in corrispondenza di questo ultimo.

Comunque come già detto il problema non è di competenza degli uffici regionali ».

La parola al cons. de Carneri.

de CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): Signor Presidente, mi richiamo al regolamento per far osservare che la risposta scritta dell'assessore Albertini alla interrogazione Sembenotti e de Carneri è irrituale, e a mio giudizio deve essere rinviata alla Giunta, la quale deve rispondere nella maniera prevista dal regolamento e dalla prassi. Infatti la risposta scritta alla interrogazione reca la firma dell'ingegnere reggente e non dell'assessore competente per la materia, e cioè l'assessore Albertini. Poiché evidentemente il Consiglio regionale non ha alcun contatto con i funzionari, con l'ingegnere reggente, ma il rapporto si svolge esclusivamente fra il consigliere regionale e il Consiglio regionale e l'assessore competente, quel tipo di risposta evidentemente è invalido, non è corretto e, anzi, io ne approfitto per protestare per questa forma, la quale oltretutto è anche lesiva della dignità del Consiglio regionale.

Io ritengo quindi, signor Presidente, poiché quella risposta non è rituale, ma è contraria al regolamento, che venga rinviata alla Giunta regionale e la Giunta regionale provveda ritualmente a rispondere in modo che la

risposta scritta rechi esclusivamente la firma dell'assessore competente e non dell'ingegnere responsabile del settore.

PRESIDENTE: Interrogazione n. 212 del cons. de Carneri all'assessore regionale all'industria:

Premesso che la Regione Trentino-Alto Adige è azionista, assieme ad altri enti pubblici locali, della S.p.A. Autostrada del Brennero, ed ha propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della stessa,

premessi che la Giunta regionale, rispondendo a precedenti interrogazioni dello scrivente, ha riconosciuto opportuna e doverosa ogni iniziativa intesa a garantire che le opere relative alla realizzazione dell'Autostrada comportino un incremento della occupazione della mano d'opera locale.

chiedo di interrogare il signor Assessore regionale all'Industria, onde sapere se è a conoscenza che alle maestranze del locale stabilimento della società Scac (che a quanto risulta effettua importanti forniture in manufatti in cemento per l'autostrada e particolarmente per il tratto sito nel territorio della Regione) è stata imposta una riduzione dell'orario di lavoro con conseguente decurtazione dei già bassissimi salari, stante la tendenza della ditta in oggetto a concentrare le lavorazioni in stabilimenti fuori provincia,

e se di fronte a tali situazioni la Giunta regionale, agendo sia in proprio, sia come azionista dell'autostrada in difesa dell'economia locale, non intenda intervenire affinché in questo stabilimento sia ristabilito il normale orario di lavoro e più in generale sia garantita la stabilità dell'occupazione.

Chiedo risposta scritta.

Con osservanza.

Leggo la risposta scritta dell'assessore Albertini:

« Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si precisa quanto segue:

Lo Stabilimento della SCAC S.p.A. di Mori produce sia travature per l'autostrada e per altre opere che vengono effettuate in Regione, sia pali che tradizionalmente venivano utilizzati per gli impianti di elettrodotti ed opere speciali.

Attualmente vi sono addetti 80 operai dei quali 60 lavorano per 40 ore settimanali con decorrenza dal 15 marzo 1968, mentre dal 1 settembre 1967 fino alla data sopraindicata sono stati occupati mediamente per 42 ore e mezzo settimanali. Venti operai, per lo più qualificati, raggiungono le 46 ore settimanali (media contrattuale per gli operai del settore industriale nel quale è inquadrata la SCAC ore 44 e mezzo).

Da rilievi effettuati risulta effettivamente che si è verificata ultimamente una forte concorrenza da parte di altre ditte diverse dalla SCAC, che sono riuscite ad inserirsi sul mercato con prodotti analoghi ma di minor costo, per cui lo stabilimento di Mori non è utilizzato per la sua piena produzione.

D'altra parte le attrezzature e le caratteristiche del medesimo sono ormai superate o in via di superamento per obsolescenza, per cui la produzione di Mori ha effettivamente costi superiori a quelli della concorrenza.

La Direzione della Società ha recisamente smentito che vi sia l'intenzione di concentrare le lavorazioni finora affidate allo Stabilimento di Mori in altri stabilimenti del gruppo situati fuori provincia.

Si è solo verificato occasionalmente uno scambio di produzione tra lo Stabilimento di Cremona e quello di Mori dovuto al tipo di fornitura richiesto dalla clientela, scambio che

si è peraltro compensato con forniture fuori provincia ed in quantità marginale tale da non influire sulla lavorazione dello Stabilimento locale.

L'Assessorato si sta interessando presso la Direzione generale della Società per il rinnovo dell'Azienda che naturalmente viene subordinato alle prospettive di sviluppo ed impiego della produzione, tenuto presente che data l'organizzazione produttiva della SCAC ogni stabilimento ha una propria area di mercato autonoma rispetto alle zone di influenza delle altre aziende.

Per quanto concerne l'utilizzo della produzione da parte della S.p.A. Autostrada del Brennero, si precisa che la medesima è tenuta a norma di legge ad effettuare pubblici appalti tra tutte le aziende produttrici del settore, per cui si sono effettivamente avute offerte a prezzi inferiori a quelli sostenibili da parte della Società ».

Interrogazione n. 213 del cons. Pruner agli assessori competenti all'agricoltura e all'economia montana:

Il sottoscritto Consigliere regionale Pruner dott. Enrico chiede alla S.V. di voler interrogare gli Assessori competenti per l'agricoltura e per l'economia montana e le foreste sui seguenti argomenti:

1) *Se, in primo luogo gli Assessori in parola si sono resi conto del grave stato di disagio e delusione in cui si trovano gli agricoltori della regione i quali ad un anno e mezzo di distanza dall'entrata in vigore del secondo Piano Verde non hanno ancora avuto il previsto beneficio non essendo state soddisfatte le richieste da loro presentate, almeno per quanto riguarda i piccoli proprietari, mezzadri ed affittuari;*

2) *Che al sottoscritto interrogante venga*

no fornite le ragioni per le quali da parte degli uffici regionali dell'agricoltura e foreste non si accettano le domande di contributo e di mutuo agevolato appositamente ed esplicitamente previste dalla stessa legge, nemmeno per le più essenziali iniziative relative ai miglioramenti fondiari (come ad esempio stalle, fabbricati rurali destinati alle abitazioni dei coltivatori diretti, fienili, ricoveri, bonifiche di terreni, ecc.) per l'acquisto di macchinari per l'agricoltura, per la costruzione di strade interpoderali e di montagna, per gli acquedotti rurali, ecc.;

3) Se gli onorevoli Assessori competenti ritengono ancora che i criteri generali per l'applicazione dall'ormai superato ed esaurito Piano Verde corrispondano alle esigenze ed alle condizioni dell'agricoltura nella nostra regione, ed in particolare della provincia di Trento, causa il disperso frazionamento e la eccessiva riduzione delle unità colturali delle nostre aziende agricole che direttamente o indirettamente vengono escluse dal beneficio della legge stessa (v. provvidenze per l'arrotondamento delle piccole proprietà contadine che vengono ad essere inoperanti in regione poiché, nel nostro caso, si tratta di aziende veramente piccole, riducendosi il tutto quindi ad una beffa, oppure le provvidenze per le nostre piccole aziende zootecniche che non possono fruire dei benefici proprio perché piccole, ecc.);

4) Se, tutto quanto sopra considerato, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, non ritiene utile, al punto in cui è giunta la politica di incentivazione (disincentivazione!) per l'agricoltura col Piano Verde e la Legge della Montagna, denunciare alla pubblica opinione « sic et simpliciter » il fallimento della politica stessa, data la inutilità o inadeguatezza del Piano Verde almeno per la parte che riguarda i singoli piccoli proprie-

tari ed imprenditori (che sono poi quelli che in pratica interessano la nostra regione), evitando così di alimentare altre speranze e provocare altre delusioni e smarrimenti;

5) Se la Giunta regionale non ritiene opportuno, anche sotto il profilo prettamente politico in vista delle prossime elezioni politiche e regionali, chiarire una reale ed effettiva situazione di incertezza e di confusione a conforto di coloro che attendono da molti anni l'esito della propria domanda di contributo o di mutuo e che insistentemente si rivolgono, fra il resto, anche ai rappresentanti delle forze politiche alla opposizione nel tentativo di conoscere le ragioni di simili incongruenze, contraddizioni, inconcludenti e dannosi ritardi, mediante:

a) una risposta a coloro che hanno il diritto in base alla Legge del Piano Verde e della Montagna, circa i termini e i modi entro i quali sarà soddisfatta la propria domanda di contributo o di mutuo;

b) notifica, al contrario, a chi non dovesse godere del diritto, circa le ragioni del diniego della domanda, in termini chiari ed inequivocabili;

c) accettazione di quelle domande di richiedenti aventi diritto e che sono state respinte sulla base anche di ridicole giustificazioni o lasciate giacere per anni ed anni negli uffici per mancanza di disponibilità finanziaria sia sul Piano Verde sia sulla Legge della Montagna;

d) emissione di un documento ufficiale o di un provvedimento concreto che rifletta la più completa obiettività, franchezza e sincerità, da cui risulti dissociata, almeno da qui in avanti, la responsabilità della Regione, a salvaguardia del proprio buon nome, da una

politica demagogica ed allucinogena degli organi ministeriali centrali basata su vaghe, vane ed ipotetiche promesse per l'agricoltura della nostra Terra che troppo velocemente va incontro al proprio dissolvimento.

In base al Regolamento interno del Consiglio regionale chiede risposta scritta.

Leggo la risposta scritta dell'assessore Bolognani:

« L'interrogante nella sua lunga esposizione fa una severa critica dei modi di applicazione in Regione del Piano Verde n. 2, dei ritardi della sua operatività e fa riferimento, in modo particolare, al disagio ed alla delusione che il Piano stesso avrebbe provocato tra i piccoli proprietari, i mezzadri e gli affittuari.

Nel concludere, l'interrogante, chiede che la Regione — della quale si preoccupa di salvaguardare « il buon nome » — dissoci almeno di qui in avanti la propria responsabilità dalla politica degli organi ministeriali che il dott. Pruner considera « demagogica ed allucinogena ».

Nel formulare le risposte ai singoli punti della interrogazione, si presuppone che il dott. Pruner sia a perfetta conoscenza dei concetti informativi del 2° Piano Verde, di quelli che hanno ispirato i Piani economici provinciali, nonché dei problemi di fondo della nostra agricoltura regionale che ripetono, almeno in parte, quelli del settore agricolo in senso lato e sotto l'aspetto comunitario.

Sarà bene che detti concetti vengano comunque meditati dall'interrogante stesso sulla base della documentazione esistente.

Sarà bene che detti concetti vengano comunque meditati dall'interrogante stesso sulla base della documentazione esistente.

Ciò premesso rispondo ai singoli punti dell'interrogazione.

1) In merito al punto relativo alla ritardata o mancata applicazione del Piano Verde si rimanda l'interrogante alle norme che regolano l'applicazione del Piano stesso ed ai criteri di selettività più volte illustrati. Circa la ritardata applicazione, è ben noto — dati i complessi problemi di reperimento dei fondi in sede statale — che la legge per la messa a punto della sua piena operatività ha richiesto alcuni mesi di intenso lavoro. Stante tale situazione, indipendente dalla volontà dell'Amministrazione regionale, l'avvio alla accettazione delle domande ha avuto inizio dai primi di luglio 1967.

2) Al punto 2 della interrogazione si chiedono le ragioni per le quali, da parte degli uffici, non si accettano le domande.

Si risponde: dall'inizio ad oggi le domande presentate sul Piano Verde assommano a n. 8864 e riguardano un importo di opere per lire 25 miliardi 885 milioni.

È vero peraltro che — per quanto riguarda le domande di contributo in conto capitale — (articolo 16) l'Assessorato, in vista del gran numero delle richieste ha dovuto temporaneamente sospendere l'accettazione e ciò proprio per non creare le inutili attese, alle quali l'interrogante fa riferimento. Per i restanti articoli l'accettazione delle domande (naturalmente entro i limiti degli stanziamenti) è tuttora in corso.

3) Al punto 3, l'interrogante, chiede di conoscere qual'è il pensiero degli Assessori sulla validità dei « criteri generali » per l'applicazione del Piano Verde per la nostra agricoltura e particolarmente per quella del Trentino.

Dalla conoscenza dei criteri di applicazione del Piano Verde e del Piano provinciale

economico di sviluppo, l'interrogante potrà derivare una idonea risposta al quesito avanzato.

Per quanto riguarda l'applicazione della Legge n. 590 sulla formazione della proprietà contadina l'interrogante incorre in una grave inesattezza quando la considera inoperante.

Posso assicurarlo che detta legge è pienamente operante e valida. A tutt'oggi sono state accolte n. 209 domande di mutui quarantennali per la proprietà contadina e sono stati concessi mutui per lire 2 miliardi e 805 milioni.

- 4) Per quanto riguarda le domande poste dall'interrogante al punto 5), e articolare nelle lettere a), b), c) e d), con esse, in sostanza, si chiede che vengano chiaramente informati i richiedenti sull'esito delle domande presentate e sulla loro accettazione o meno.

Assicuro che a questo si sta provvedendo già da tempo.

Il gran numero delle richieste pervenute in questi primi 10 mesi di accettazione e la necessità di operare una selezione veramente valida, richiedono ponderatezza e tempo adeguato.

A questo riguardo osservo che a tutto il 28 febbraio scorso, sono stati inoltrati agli organi di controllo n. 177 decreti di impegno per un totale di contributi in conto capitale pari a lire milioni 220,6, nonché n. 2727 nulla-osta per un importo di mutui pari a 2 miliardi e 817 milioni.

Debbo osservare che, a differenza da quanto si deve ricavare dall'impostazione della interrogazione qui esaminata, la linea di politica agricola perseguita dalla Regione non è ancorata a concezioni per cui l'ente pubblico sia

chiamato a svolgere un'opera di assistenza onde sorreggere via via singole economie agricole, che tutti sappiamo in stato di grave crisi, anche in altri Paesi.

Lo sviluppo economico delle nostre valli, particolarmente delle più povere, può realizzarsi solo mediante profonde trasformazioni di struttura.

Per tali motivi, in una visione non settoriale dei problemi economici, la Regione prosegue nell'intendimento di favorire, là ove necessario, l'esodo delle forze agricole sotto occupate e con redditi inadeguati, creando nuovi posti di lavoro nelle attività extra-agricole e provocando i presupposti in agricoltura per impostazioni a raggio consortile e cooperativistico, a premessa dei quali sia una visione aziendalemente corretta e quindi economicamente sostenibile. È in tale direzione che si intendono muovere le provvidenze del Piano Verde.

Le attività agricole complementari potranno certamente integrare i redditi extra-agricoli dei nuclei familiari ed è anche sull'incremento di detti redditi extra-agricoli che si dovrà puntare, con una visione peraltro costruttiva dei problemi quale si sarebbe gradito riscontrare nell'interrogazione alla quale si risponde ».

Iniziamo la trattazione dell'esame articolato del *disegno di legge n. 114*: « **Norme modificate e integrative delle leggi regionali 28 dicembre 1963, n. 38, 23 gennaio 1964, n. 2 e n. 3, 11 luglio 1968, n. 11, e nuove norme per speciali categorie di personale regionale** ».

Art. 1

La Tabella del ruolo organico speciale della sperimentazione, carriera ausiliaria, approvata con la legge regionale 28 dicembre 1963, n. 38, è sostituita con la Tabella n. 25 allegata alla presente legge.

La promozione alla qualifica di preparatore capo è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai preparatori dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

La promozione alla qualifica di preparatore superiore è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai preparatori capi dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dodici anni di effettivo servizio nella carriera.

Chi chiede la parola? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, vorrei cogliere l'occasione dell'inizio della discussione articolata, per parlare, corrispondentemente al primo articolo, di tre argomenti, sui quali penso sia opportuno sentire anche il parere dell'on. Giunta. Abbiamo chiuso rapidamente l'altra volta la discussione generale, perciò non è stato possibile presentare un ordine del giorno, ma penso che se rimarrà agli atti di questa discussione una pronuncia della Giunta regionale, quella carenza che è intervenuta, proprio perché abbiamo chiuso rapidamente l'altra volta la discussione generale, potremmo se non nella forma, almeno nella sostanza ritenerla riempita e completata.

Si tratta di questo in sostanza: nella riduzione dei posti in organico, riduzione che è prevista dal presente disegno di legge, è parso anche nel corso della discussione in sede di commissione, come il signor Presidente della Giunta bene ricorda, che forse per un caso, quello riguardante gli organici dei ruoli forestali, la riduzione del numero dei posti in organico finirebbe per creare delle difficoltà al personale stesso per un completo sviluppo di carriera, cosicché, anche se sulla carta esiste la

possibilità dello sviluppo, di fatto, riducendo il numero nella tabella 21 e portando il grado n. 7 a 20, si creerebbe questa insormontabile difficoltà per lo sviluppo completo della carriera stessa. Era stata presentata addirittura in sede di commissione una proposta di emendamento tanto da portare i 20 posti dell'organico del grado 7° a 23 e in quella sede si era convenuto che valeva la pena di attendere la promulgazione della legge dello Stato e vedere questo problema successivamente. Se l'on. Giunta intende qui ripetere la dichiarazione di accettazione di questo impegno di rivedere la questione quando si sarà in presenza della legge statale completa, io credo che potremmo dichiararci soddisfatti.

L'altro problema riguarda, e me ne sono fatto portavoce a nome del collega Ceccon, riguarda il personale dell'UNSEA, assunto nei ruoli dello Stato, a cui è stata data facoltà di riscattare il servizio prestato negli enti di provenienza. La situazione tra il personale che è rimasto a dipendenza di altre amministrazioni e quella che è dell'amministrazione regionale, è una situazione estremamente di sperequazione. Abbiamo sollevato il caso di un dipendente, il quale, se dovesse poter fare il riscatto, gli si dovrebbe addebitare 87.000 lire mensili per 15 anni consecutivi, praticamente difalcandogli di metà lo stipendio o quasi. Anche questo in sede di commissione o di colloqui con l'on. Giunta è stato accertato che non è un problema che possa trovare la sua soluzione nella trattazione di questo disegno di legge. Anche qui, se l'on. Giunta volesse assumere l'impegno di esaminare quali possibilità di iniziative legislative o in Regione o anche, se fosse necessario, con una iniziativa in Parlamento, io credo che, ci si potrebbe dichiarare soddisfatti ed attendere che questo problema venisse portato avanti in uno studio concreto.

Il terzo ed ultimo argomento è quello dato dal fatto che sul personale dipendente dalla Regione si è legiferato anche con leggi diverse, per esempio il personale dei libri fondiari non è regolamentato da questo disegno di legge nè dall'altra legge, ma ha due proprie leggi, la 5 novembre 1960, n. 22 e la 27 agosto 1964, n. 26. Anche questo credo sia un problema che deve essere affrontato, non in questa sede, ma in altra occasione, senza però lasciar passare eccessivamente del tempo. Deve essere affrontato con la volontà di risolverlo, perché, come dicevo poco fa in commissione, gli ispettori superiori si vedono di fatto precluso lo sviluppo di carriera per la promozione al grado di ispettore capo, in quanto è previsto come requisito indispensabile la conoscenza anche della lingua tedesca. Nessun dubbio che è una introduzione utile, data la situazione della Regione, ma non crediamo che sia giuridicamente valido il fatto di avere contemporaneamente il riconoscimento della bilinguità come un requisito che la amministrazione considera un di più nella preparazione del funzionario, tanto che per la bilinguità c'è anche una indennità particolare propria, e contemporaneamente giudicare questo requisito della bilinguità come una *conditio sine qua non* per poter avere la promozione, per quello che è lo sviluppo di carriera che dalla legge stessa è previsto. Se l'on. Giunta volesse anche su questo argomento assumere l'impegno di studiare come è possibile risolverlo, io penso che per parte mia potrei dichiararmi soddisfatto e vorrei pregare il signor Presidente di rispondermi.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.):

Per tranquillizzare il cons. Corsini circa le osservazioni e le proposte fatte. In effetti i tre temi da lui esposti corrispondono a situazioni in parte di carenza e in parte di riequilibrio che vanno meditate e per le quali la Giunta regionale può impegnarsi a questa riflessione ulteriore, che richiede anche nel profilo tecnico evidentemente, oltre che finanziario come conseguenza, una determinata valutazione approfondita. Quindi per quello che riguarda l'aspetto riflesso nella tabella 21 dei ruoli organici forestali, dove già per altro abbiamo aumentato un posto a livello di ispettore generale, comunque a livello del grado 7° al quale si è riferito, essendo pendente presso il Governo la elaborazione delle leggi-delega che riguardano il riassetto del personale statale, per il quale entro il 31 dicembre il Governo deve fare il disegno di legge, noi riteniamo in riferimento a tale rielaborazione e in riferimento al riassetto che verrà indicato, di trarre le opportune conseguenze anche per quanto riguarda l'assetto del personale forestale in particolare. Quindi l'impegno nostro è di riferirci a quella strutturazione e conseguentemente trarne deduzioni opportune anche per quanto riguarda i ruoli forestali nell'ambito della Regione.

Per quanto riguarda il personale ex UNSEA, l'esempio citato dal cons. Corsini mi pare sia illuminante. Il caso citato dal cons. Corsini di un dipendente attuale regionale ex dipendente UNSEA che debba in 15 anni versare 9 milioni, ci fa pensare che, essendo molti i casi ai quali il cons. Corsini si è riferito, la somma complessiva di esborso che dovrebbe far capo al personale deve considerarsi piuttosto rilevante, ma di riflesso evidentemente se potesse essere addebitata alla Regione lo sarebbe egualmente. Ciò comporta un ragionamento di metodo, cioè se il problema è essen-

zionalmente problema che fa capo alla regolamentazione dello Stato, noi potremmo qui impegnarci a dire che attraverso la delegazione parlamentare dovremmo poter promuovere un adeguato disegno di legge, il quale comporti anche per il personale che ora fa capo alla Regione le conseguenze positive che già hanno fatto capo in materia di riscatti al personale che fa capo allo Stato, per il quale si è provveduto con apposita legge. Quindi l'iniziativa nostra sarà in questo senso e in questa direzione, solo in subordine evidentemente dovremmo provvedere in sede regionale, ma io vorrei tenere in primo luogo e in prima linea questa proposta, che è quella di promuovere in sede di Parlamento una iniziativa idonea di riequilibrio per questo settore.

Per quanto riguarda l'aspetto dei libri fondiari, del personale che vi è collegato, posso dire che l'assessore Raffeiner per parte sua sta già elaborando, sulla base delle leggi che esistono e che operano nel settore, talune proposte; queste sono già al suo studio, perché i temi ai quali si è riferito il cons. Corsini sono temi alla nostra evidenza, nel senso che vi sono alcuni fatti nell'ordinato procedere delle cose che si pongono non come coordinati e anzi controproducenti. Di conseguenza noi prevediamo per questo aspetto particolare di approfondire lo studio per trarne poi in sede legislativa le deduzioni conseguenti, al fine di eliminare taluni aspetti ai quali si è riferito anche il cons. Corsini, ma ve ne sono altri che noi stiamo esaminando.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'art. 1?

La parola al cons. Mattivi.

MATTIVI (D.C.): Brevissimamente, aggraziandomi alle parole del cons. Corsini. Vorrei far presente, signor Presidente della Giunta, il caso particolarmente del ruolo delle assistenti sociali in Regione. Effettivamente questo personale dovrebbe essere inquadrato come il personale dell'ufficio tavolare e dei vigili del fuoco, per i suoi compiti particolari. Io ritengo che il ruolo delle assistenti sociali della Regione debba essere ristrutturato, in modo da renderlo più rispondente alle esigenze e alle legittime aspirazioni di questo personale tanto benemerito.

La conferenza regionale sull'assistenza contemplava dei compiti sui minori, sugli anziani ecc. Questi compiti vengono divisi tra le assistenti sociali in maniera eguale, pur essendo diversi. Data la particolarità del titolo occorrente per entrare nel ruolo degli assistenti sociali, e anche per questa responsabilità, io farei presente al Presidente della Giunta che questo ruolo di assistenti sociali venga sistemato come quello speciale dei tavolari, ma che venga ammodernato e che non segua il ruolo della carriera di concetto degli altri impiegati della Regione, essendo questo un adeguamento allo sviluppo sociale-economico della Regione.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): Ripeto il discorso fatto prima per il cons. Corsini. Questa legge non potevamo considerarla adeguatamente e quindi ci ripromettiamo, come già per il personale del Libro fondiario, anche per le assistenti sociali, di fare una considerazione apposita e particolare al fine di eliminare le sperequazioni alle quali si è riferito il cons. Mattivi, in modo che anche per questo aspetto certamente importante venga data quella parte di progressione di carriera e di prospettiva di carriera, tale da venire incontro

a talune esigenze che il cons. Mattivi ha qui illustrato. Quindi l'impegno è di approfondire e di esaminare a parte in un secondo momento.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola all'art. 1?

Metto in votazione l'art. 1: approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 2

Il termine di dieci anni di iscrizione all'albo professionale, apposto quale condizione di ammissione al concorso per il posto di sanitario regionale e previsto dall'art. 28, primo comma, lettera a), della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, è ridotto ad anni cinque.

Pongo in votazione l'art. 2: unanimità.

Art. 3

All'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

— *Fra il primo ed il secondo comma è inserito il seguente nuovo comma:*

« Le divisioni indicate ai numeri 1 e 2 del comma precedente sono raggruppate nell'Ispettorato generale degli affari generali e del personale. Le divisioni indicate ai numeri 3 e 4 del comma medesimo sono raggruppate nell'Ispettorato generale degli affari legali e legislativi, degli studi e della programmazione ».

— *Il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:*

« Alla Segreteria generale sono assegnati tre Ispettori generali del ruolo organico del personale amministrativo, uno dei quali con funzioni ispettive.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo: « Alle dirette dipendenze del segretario generale è istituito il servizio ispettivo. Detto servizio provvede alla vigilanza e con-

trollo sugli uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale ».

Chi prende la parola? La parola al cons. Corsini.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'art. 3: approvato ad unanimità.

Pongo in votazione l'art. 3 così emendato: approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 4

All'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

— *La denominazione della Divisione per la tutela tecnica ed economica dei patrimoni forestali è sostituita con la denominazione di « Divisione per lo sviluppo ed il progresso della selvicoltura e per la tutela tecnico-economica del patrimonio forestale »;*

— *la denominazione della Divisione alpicoltura e rimboschimento è sostituita con la denominazione di « Divisione per l'alpicoltura, la bonifica montana e le leggi di intervento a favore dell'economia montana ».*

Pongo in votazione l'art. 4: approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 5

All'articolo 26 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, sono aggiunti i seguenti commi:

« È istituito il ruolo del personale tecnico del servizio geologico regionale — carriera direttiva, di cui alla Tabella n. 18 allegata alla presente legge.

Per l'accesso a tale ruolo è previsto il possesso del diploma di laurea in scienze geologiche ».

Pongo in votazione l'art. 5: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 6

Le Tabelle allegate alla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, e la Tabella del ruolo organico speciale della sperimentazione, carriera ausiliaria, allegata alla legge regionale 28 dicembre 1963, n. 38, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge, che prevedono una riduzione complessiva di 66 posti di organico nei confronti delle Tabelle sostituite.

Qui c'è un emendamento della Giunta che porta da 66 a 67 i posti.

Metto in votazione l'emendamento: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 6 emendato: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 7

In deroga ai limiti contenuti nel primo e secondo comma dell'art. 8 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, l'Amministrazione regionale ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre ai posti messi a concorso, tutti quelli disponibili alla data di approvazione della graduatoria, nonché quelli che si renderanno tali per qualsiasi causa nel periodo che intercorre fra la data anzidetta ed il 31 dicembre dell'anno successivo.

Ai fini dell'osservanza del disposto dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, nel conferimento dei predetti posti si applicano i criteri di riserva dei posti stessi per gruppi linguistici, contenuti in ciascun bando di concorso.

Chi chiede la parola? La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Grundsätzlich bin ich selbstverständlich mit dem Inhalt dieses Artikels einverstanden. Nur konnten hier

bei der praktischen Anwendung dieses Artikels Schwierigkeiten auftreten in bezug auf die proportionelle Besetzung der Stellen. Ich möchte jetzt ein Beispiel anführen: Wenn drei Stellen für Italiener ausgeschrieben sind und zwei für Deutsche, wenn ferner für die deutschen Stellen beispielsweise drei oder vier Bewerber vorhanden sind, dann gewinnen zwei den Wettbewerb, so daß die zwei Stellen besetzt werden können; es könnte auch umgekehrt sein. Nehmen wir noch an, daß bei den Italienern beispielsweise für drei Stellen zehn Bewerber da sind, so daß drei Stellen besetzt werden können und sieben ohne Stelle verbleiben, in der Erwartung, daß vielleicht noch eine Stelle bis zum 31. Dezember frei wird, so könnte es sein, daß wohl Stellen frei werden, diese dann jedoch — wenn man den Proporz einhalten will — nicht nur für eine Sprachgruppe, sondern auch für die andere Sprachgruppe frei werden. Wenn jedoch auf der einen Seite keine Sieger des Wettbewerbes mehr da sind, die keine Stelle bekommen haben, wie will man den Proporz dann noch einhalten? Man kann es dann nicht mehr. Deswegen müßte man schon noch irgendetwas finden, damit auch in solchen Fällen die verhältnismäßige Besetzung der Stellen gewährleistet wird. Wenn man also die Formulierung so generell läßt, dann setzt man sich über den Proporz hinweg, weil es für die Deutschen und für die Italiener vorkommen könnte, daß keine Sieger des Wettbewerbes mehr da sind, die eventuell für die in der Zwischenzeit frei werdenden Plätze herangezogen werden könnten. Also möchte ich schon gerne wissen, wie der Ausschuß gedenkt, diese Hürde zu nehmen, ohne die Bestimmung über den Proporz zu verletzen. Ich habe schon vorweggenommen, Herr Präsident, daß ich grundsätzlich mit dem Inhalt einverstanden bin, nur müßte man ihn vielleicht so abändern,

daß man bei der Besetzung von noch frei werdenden Stellen innerhalb 31. Dezember nicht die Bestimmung über den Proporz übergeht.

(In linea di massima sono d'accordo con il contenuto di questo articolo. Tuttavia la pratica applicazione di detta norma, che riguarda appunto l'occupazione dei posti in base alla proporzionale etnica, potrebbe presentare delle difficoltà. Diciamo, tanto per fare un esempio, che se si mettessero a concorso tre posti per il gruppo etnico italiano e due per il gruppo tedesco, e che i candidati di lingua tedesca fossero tre o quattro, ne uscirebbero vincenti solo due cui poter poi assegnare i posti disponibili. Ovviamente potrebbe verificarsi anche il contrario; supponiamo cioè che i posti messi a concorso per il gruppo italiano fossero tre e che si presentassero 10 candidati, ne uscirebbero vincitori soltanto tre, mentre gli altri sette rimarrebbero senza posto in attesa che fino al 31 dicembre se ne rendesse libero un altro. In effetti potrebbe subentrare la disponibilità di altri posti, ma volendo rispettare la proporzionale etnica, ciò dovrebbe estendersi sia all'uno che all'altro gruppo etnico. Come sarebbe possibile rispettare la proporzionale etnica, qualora non ci fossero più vincenti? Non lo si potrebbe; pertanto sarebbe necessario trovare qualche altro sistema per ovviare all'inconveniente. Lasciando quindi invariata questa norma si lederebbe appunto il principio della proporzionale etnica, poiché potrebbe accadere che, né da una parte né dall'altra, non si disporrebbe più di vincitori per ricoprire i posti resisi nel frattempo eventualmente vacanti. Vorrei dunque sapere come la Giunta intenda superare questo ostacolo senza ledere il principio della proporzionale etnica. Ho premesso, signor Presidente, che in linea di mas-

sima sono d'accordo con il contenuto dell'articolo in parola; sono però anche dell'opinione che lo si dovrebbe modificare in modo da non ledere la norma sulla proporzionale etnica, all'atto della assegnazione dei posti che si renderebbero liberi entro il 31 dicembre.)

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): Io comprendo che il tema affacciato dal cons. Dalsass può essere determinato da qualche preoccupazione effettiva, per altro io gli chiederei di apprezzare di più quanto detto, e che da lui è condiviso, nel primo comma, ritenendo che questo fatto sia elemento di notevole svelgimento, ai fini di acquisire personale senza costringerci ogni volta a bandire nuovi concorsi, il che dal punto di vista e del tempo e della spesa evidentemente e del ritardo di conseguenza sarebbe elemento che viene a scapito dell'attività dell'amministrazione. Dico di apprezzare questo primo comma. Quanto da lui affacciato al riguardo del secondo comma, cioè del rispetto della proporzionale etnica, io gli chiedo che lo consideri come un fatto tecnico, che noi in sede di Giunta vedremo di approfondire opportunamente, cioè sulla premessa che il secondo comma costituisce comunque una salvaguardia precisa e specifica che la commissione ha inserito e ha aggiunto a questo articolo rispetto alla primitiva formulazione. Il fatto che questo secondo comma esista è, mi pare, una ragione sufficiente di salvaguardia tale che evidentemente dovrà essere meglio esplicitata in sede tecnica e nella espressione anche di bandi di concorso ulteriori. Ma in questo momento mi rendo conto che occorrerebbe procedere ad una nuova formulazione del secondo comma, il che non consente im-

provvisazioni. È, comunque, un punto di riferimento preciso il fatto che non potrà essere modificato nel meccanismo di questo art. 7 ciò che riguarda il criterio fondamentale della legge del 1958, all'art. 15, cioè del rispetto della proporzionale etnica. Il resto, ripeto, farà parte, se accetta questa proposta, di un adeguato approfondimento tecnico che noi vedremo di precisare meglio.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Der Herr Präsident hat schon verstanden, was ich damit gemeint habe. Ich fürchte nur, Herr Präsident, daß nach Verabschiedung dieses Artikels unserem Wunsche, den Proporz auch bei der Vergebung der noch frei werdenden Stellen einzuhalten, nicht mehr Rechnung getragen werden kann. Ich fürchte dies, weil es praktisch eine Ausnahme zur Proporzbestimmung für Wettbewerbe ist, für die von der einen oder anderen Gruppe keine Sieger mehr übriggeblieben sind, um eine zusätzliche Stelle zuzuweisen. Herr Präsident! Es würde genügen, nur einen Absatz hinzuzufügen nach dem die noch frei werdenden Stellen besetzt werden können, soweit Bewerber der beiden Sprachgruppen vorhanden sind. Mit dieser Einschränkung würde auch der Bestimmung über den Proporz Genüge getan. Das System des Art. 1 soll also Anwendung finden, soweit noch Sieger der beiden Volksgruppen vorhanden sind.

(Il signor Presidente ha compreso perfettamente cosa io intendessi. Temo solo che dopo l'approvazione di questo articolo non si possa più tener in considerazione la nostra richiesta di rispettare la proporzionale etnica anche nell'assegnazione dei posti di lavoro che dovrebbero rendersi disponibili dopo il bando di con-

corso. Temo questo poiché la formulazione di suddetto articolo non consente di rispettare strettamente la proporzionale etnica, in quanto prevede appunto che, nel caso di nuove disponibilità di lavoro, i posti supplementari possono venire assegnati fuori concorso. Pertanto basterebbe, signor Presidente, aggiungere unicamente un paragrafo il quale stabilisca che i posti di lavoro che si rendessero vacanti dopo il concorso, potranno essere ricoperti solo allorché vi siano aspiranti di entrambi i gruppi etnici. Con tale limitazione verrebbero rispettate le disposizioni che regolano la proporzionale etnica. L'articolo 1, ripeto, dovrebbe venire applicato qualora vi siano ancora disponibili, per l'assegnazione di posti resisi ulteriormente vacanti, vincitori del bando, di entrambi i gruppi etnici.)

PRESIDENTE: È stato presentato un emendamento firmato da Benedikter, Dalsass e Grigolli, che dice: « Nella attuazione della presente norma non si osserva il disposto dell'ultimo comma del precitato art. 15 ».

Chi chiede la parola su questo emendamento? Nessuno.

Metto in votazione l'emendamento: approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Metto in votazione tutto l'art. 7 così emendato: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 8

Nell'articolo 5, primo comma, della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, le parole « enti locali » sono sostituite con le parole « enti pubblici ».

Pongo in votazione l'art. 8: approvato ad unanimità.

Art. 9

Nei confronti del personale di cui all'art. 22 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, che abbia accettato il passaggio nei ruoli regionali entro il termine previsto dall'articolo stesso, il relativo inquadramento dei ruoli del personale regionale può essere disposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'art. 9: unanimità.

Art. 10

Ai fini dell'ammissione agli scrutini per merito comparativo per la promozione a Consigliere di II classe, rispettivamente a segretario aggiunto e ad applicato, al personale di cui all'art. 36 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, viene riconosciuto per metà il periodo di servizio prestato nella carriera di provvenienza.

La parte di anzianità non richiesta per la promozione di cui al precedente comma, è utilizzabile, ai soli fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica immediatamente superiore, fermi restando i disposti di cui al secondo comma dell'art. 14 ed al terzo comma dell'art. 15 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

Questo è il testo della Commissione accettato dalla Giunta. Qui gli emendamenti presentati dai consiglieri decaduti.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 10: unanimità.

Art. 10 bis

Ai fini dell'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto od applicato e qualifiche equiparate, il servizio prestato in carriere corrispondenti o superiori dal personale già in servizio di ruolo presso l'Amministrazione statale, assunto nei

ruoli regionali in seguito a pubblico concorso per esami, è valutato per intero e per non più di quattro anni complessivi.

In ogni caso la promozione a consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto od applicato non potrà aver luogo se nella qualifica iniziale delle carriere regionali non sia stato prestato servizio effettivo per almeno un anno, se trattasi di carriera direttiva od esecutiva, e per almeno due anni se trattasi di carriera di concetto.

La parte di anzianità non richiesta per la promozione di cui ai precedenti commi è utilizzabile ai soli fini della ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica immediatamente superiore, fermo restando il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

Pongo in votazione l'art. 10 bis: unanimità.

Art. 11

Al dipendente regionale, impiegato o operaio di ruolo, che venga a cessare dal servizio per inabilità assoluta o permanente non dipendente da causa di servizio, purché abbia compiuto dieci anni di servizio continuativo presso la Regione, è assicurata a carico del bilancio regionale, una pensione di importo pari a quella liquidabile da parte della C.P.D.E.L. per un dipendente di pari qualifica avente venti anni di servizio utile.

In caso di decesso del dipendente cessato dal servizio per le cause previste dal primo comma, è riconosciuta ai superstiti la pensione di reversibilità per venti anni di servizio, secondo le aliquote della C.P.D.E.L. Analogamente è riconosciuta la pensione indiretta ai superstiti del personale deceduto in attività di servizio.

Qualora, per i casi previsti dal primo e dal secondo comma, sia già assicurato un

trattamento di quiescenza da parte della C.P.D.E.L., la Regione provvederà ad integrarlo fino al raggiungimento della quota prevista dai commi anzidetti.

L'Amministrazione regionale — nel caso di liquidazione dell'indennità « una tantum » da parte della C.P.D.E.L. — si sostituisce agli aventi diritto nella riscossione dell'indennità medesima.

C'è un emendamento da parte della Giunta. Al secondo comma anziché « per vent'anni di servizio » dire « ragguagliata a venti anni di servizio ». Poi aggiungere dopo le parole « in attività di servizio » le parole « ragguagliata a venti anni di servizio, secondo le aliquote della C.P.D.E.L. ».

Chi chiede la parola sugli emendamenti? Nessuno.

Pongo in votazione gli emendamenti: approvati a maggioranza con 1 astenuto.

Pongo in votazione l'art. 11: approvato ad unanimità.

Art. 12

L'articolo 16 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, è sostituito col seguente:

« La promozione a primo archivista si consegue mediante:

- 1) concorso per esame speciale, nei limiti di un terzo dei posti disponibili, al quale sono ammessi gli archivisti e gli applicati dello stesso ruolo che compiano, entro il 30 giugno, complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. La frazione di posto si computa come posto intero;
- 2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi gli archivisti e gli applicati nello stesso ruolo che compiano, entro il

30 giugno, complessivamente tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.

Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto, sempreché vi sia disponibilità di posti, nel mese di giugno di ogni anno. Entro lo stesso termine deve essere espletato anche il concorso per esame speciale.

Le promozioni hanno effetto dal 1° luglio successivo.

Entro il mese di febbraio deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione nel quale sono indicati il numero dei posti, (parte IV^a - personale) il bando di concorso, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Qualora, dopo la pubblicazione del bando di concorso ed entro il 30 giugno, si verificano nuove vacanze nella qualifica di primo archivista, queste sono computate ai fini della ripartizione prevista dal primo comma del presente articolo.

I vincitori del concorso per esame speciale hanno la precedenza sui promossi per merito comparativo ».

Metto in votazione l'art. 12: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 13

Al personale regionale in appresso indicato delle carriere ausiliarie è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1968, lo stipendio previsto per le qualifiche corrispondenti ai seguenti ex coefficienti:

Qualifiche	ex coefficienti
— Commesso capo, agente tecnico superiore, preparatore superiore	229
— Commesso, agente tecnico capo, preparatore capo	202

- Usciere capo, agente tecnico,
preparatore 180
- Usciere 157

La norma di cui al precedente comma cesserà di avere efficacia dalla data in cui avranno vigore i nuovi stipendi definitivi degli impiegati civili dello Stato, in base al quarto comma dell'articolo 13 della legge statale 18 marzo 1968, n. 249.

L'eventuale differenza che dovesse risultare dal confronto tra gli stipendi di cui al primo comma e quelli che saranno attribuiti agli impiegati civili dello Stato di medesima carriera e qualifica, sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozioni o da anzianità.

Agli impiegati previsti dal presente articolo non competono i miglioramenti economici provvisori che saranno attribuiti ai dipendenti civili dello Stato di pari carriera e qualifica in forza degli articoli 20 e 13, ultimo comma, della legge statale 18 marzo 1968, n. 249.

C'è un emendamento per stralciare nell'ultimo comma le parole « che saranno ».

Chi chiede la parola sull'emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Pongo in votazione l'articolo 13: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 13 bis

Al personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali la cui sede di servizio trovasi in località oltre i 900 metri sul livello del mare, è corrisposta una indennità mensile lorda di lire 4.500 in sostituzione del rimborso spese per integrazione vitto ad esso spettante a sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 11 settembre 1950, n. 807.

L'indennità di cui al comma precedente è ridotta nella stessa proporzione o sospesa in tutti i casi di riduzione o sospensione dello stipendio o paga.

Chi chiede la parola? La parola al cons. Posch.

POSCH (S.V.P.): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Nachdem in diesem Artikel die Rede von einer Monatszulage für das Personal des Forstwesens vorgesehen ist, erlaube ich mir kurz noch einmal auf den Änderungsantrag des Kollegen Pruner und anderer zurückzukommen, in dem ebenfalls eine Monatszulage für die Projektanten des Assessorates für öffentliche Arbeiten vorgesehen war. Ich bringe dies deswegen vor, weil sich bei unseren Gesetzen immer wieder die Uneinheitlichkeit der in den Personalgesetzen bestehenden Grundsätze und Kriterien zeigt. In der Provinz Bozen ist diese Projektierungszulage bereits mit Landesgesetz Nr. 8 vom 26. August 1962 eingeführt worden und ist heute noch in Kraft. Schon in früheren Regierungserklärungen und Regierungsprogrammen war immer wieder die Rede von einer Vereinheitlichung des Rechtsstatus und der Besoldung der Angestellten der Provinzen und der Region. Eine Koordinierung, so sagte man, sei dringend notwendig. Diese Koordinierung ist aber noch nicht verwirklicht worden und es wäre zu wünschen, daß diese Uneinheitlichkeit besonders in den Personalordnungen einmal behoben wird.

Bei dieser Gelegenheit verweise ich auch auf das uneinheitliche Problem der Familienzulagen; es müßte wirklich einmal einheitlich geregelt werden. Sie wissen, meine Damen und Herren, daß z.B. in der Provinz Trient die Angestellten eine Familienzulage von Lire 7.000 erhalten, die Regionalangestellten eine Fami-

lienzulage von 10.000 und die Angestellten der Provinz Bozen eine solche von 12.000 Lire. Eine Angleichung und eine Koordinierung der geltenden Zulage, der Lohn- und Gehaltsverhältnisse wäre unbedingt erforderlich. Ich bin mir wohl der Schwierigkeiten finanzieller aber auch psychologischer Natur bewußt, die mit Änderungen verbunden sind. Ich frage daher den Herrn Präsidenten des Regionalausschusses und die Präsidenten der beiden Provinzialverwaltungen, ob sie nicht doch einmal diese Probleme zu studieren gedenken, um in nächster Zeit zu einer Vereinheitlichung der angeführten Probleme zu kommen.

(Signor Presidente! Signore e Signori! Poiché questo articolo prevede un assegno mensile supplementare per il personale forestale, mi permetto richiamarmi ancora brevemente alla mozione di modifica presentata dal collega Pruner e da altri e che prevede, anch'essa, un assegno familiare per i progettisti dell'assessorato per i lavori pubblici. Faccio presente questo perché dalle nostre leggi continua ad emergere la mancata unitarietà nei principi e criteri che regolano le norme relative al personale. In provincia di Bolzano la progettata assegnazione dell'aggiunta familiare venne resa esecutiva con legge provinciale n. 8 del 26-8-1962, tuttora vigente.

Già nelle passate dichiarazioni programmatiche di Governo veniva posta in discussione la questione relativa ad una unificazione dello Statuto di diritto ed al trattamento economico dei dipendenti delle Province e della Regione, e si affermava la urgente necessità di un coordinamento, il quale però non è stato a tutt'oggi ancora realizzato, per cui vi è da augurarsi che si possa giungere una buona volta ad una unitarietà, specie per quanto concerne i regolamenti sul personale.

Colgo l'occasione per accennare anche al

confusionato problema relativo agli assegni familiari, problema che andrebbe veramente regolato al più presto. Voi sapete, Signore e Signori, che a Trento i dipendenti della provincia percepiscono una indennità di lire 7.000, i dipendenti della Regione una indennità di lire 10.000, mentre i dipendenti della provincia di Bolzano la percepiscono in ragione di lire 12.000. Sarebbe pertanto assolutamente necessario un coordinamento che consenta di equiparare opportunamente gli assegni familiari, i salari e stipendi attualmente corrisposti. Mi rendo peraltro perfettamente conto quali difficoltà di carattere finanziario e psicologico possano comportare tali cambiamenti. Desidererei perciò sapere dal signor Presidente della Giunta regionale e dai Presidenti di entrambe le amministrazioni provinciali, se non ritengono di dover, una volta tanto, vagliare a fondo la faccenda onde poter al più presto sanare questa contraversa questione.)

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.):

Queste due proposte, la prima del cons. Pruner, e questa che ora viene ripresentata, se ho ben capito, dal cons. Posch, hanno già avuto una trattazione in sede di commissione. I componenti della commissione, non gli altri colleghi, sanno che la Giunta è contraria all'una e all'altra proposta, all'uno e all'altro emendamento. Per quanto riguarda il riconoscimento di una certa indennità particolare per quanti operano tra i dipendenti regionali nel settore delle opere pubbliche, noi riteniamo che la connessione ora fatta dal cons. Posch fra quanto avviene a questo riguardo in provincia di Bolzano e quanto dovrebbe avvenire, secondo l'emendamento Pruner, ora ripreso dal cons.

Posch, in sede di Regione, mi pare che non abbia molto fondamento, nel senso che è vero che in sede di provincia di Bolzano il settore dei lavori pubblici come tale occupa un notevole impegno da parte di tecnici e funzionari, ma ciò non può dirsi in sede di Regione, dove le opere che riguardano i lavori pubblici sono praticamente delegate alle Province, mentre ben poco è rimasto in sede regionale per quanto attiene a specifiche operazioni di progettazioni di opere pubbliche. Per altro in sede regionale il settore che potrebbe avere interesse ad una norma di questo tipo, a un emendamento di questo tipo, potrebbe essere quello che fa capo all'assessorato all'economia montana e alle foreste, in senso specifico, direi, per il settore dei bacini montani. Ma anche qui noi facciamo un ragionamento di questo tipo. Osserviamo che in via di massima la progettazione di opere attinenti al settore della sistemazione del suolo avviene nei periodi morti dal punto di vista stagionale, e quindi durante il periodo autunno-inverno e prima primavera, cosicché in linea di massima, ripeto, salvo i casi di emergenza quali quelli che stiamo attraversando in conseguenza delle alluvioni ora, in via di massima c'è tempo e disponibilità di personale sufficiente per attendere a questo impegno durante, ripeto, il periodo morto, quindi nell'autunno e primavera. Poi c'è un altro aspetto che noi dobbiamo considerare e che sarebbe quello di inevitabili conseguenze sperequative all'interno del settore forestale, poiché è evidente che mentre dovremmo concedere una indennità di questo tipo, come proposto, per gli uffici speciali per la sistemazione bacini montani, non altrettanto avverrebbe per il settore forestale vero e proprio, cioè per gli altri ispettori forestali che riguardano solo in rari casi compiti di progettazione, mentre comunque attengono a opere di carattere pubbli-

co che hanno rilevanza e importanza pari a quella della sistemazione bacini montani o, comunque, assai vicina. Quindi c'è la preoccupazione nostra anche di non creare all'interno del settore forestale sperequazioni di questo tipo.

Aggiungo che una indennità di questo tipo potrebbe essere richiesta analogamente anche dal settore dei trasporti, poiché anche in quel campo vi è una attività che, se non è di progettazione vera e propria, è comunque di direzione dei lavori, come è detto nell'emendamento, e che amplirebbe il discorso poiché, ripeto, avremmo il settore tecnico con una notevole posizione di avanzamento, rispetto agli altri settori, soprattutto dei ruoli amministrativi.

Ma vorrei più che altro, per confermare l'atteggiamento negativo della Giunta, soffermarmi sul primo aspetto, cioè al fatto che, salvo i periodi di emergenza, dovrebbe ritenersi in via di massima che il lavoro di progettazione non richiede eccessiva richiesta di ore straordinarie o, comunque, eccessivo tempo al di là di quello che già viene attualmente impiegato nei periodi morti.

Per quanto riguarda il secondo punto, ora non so se proposto formalmente o ribadito dopo che già in commissione si è proposto poco fa, dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia per i dipendenti regionali, affinché siano portate dalle 10.000 attuali alle 12.000, confermo che la Giunta è contraria. Io dico che è accettabile la proposta del cons. Posch di arrivare a un migliore coordinamento fra gli enti pubblici a questo riguardo. Sono perfettamente d'accordo, è un antico auspicio del resto che ho ripetuto a chiusura della discussione generale, però non ritengo che in questo momento il coordinamento possa significare allineamento praticamente della Regione sulla quota più

alta raggiunta dalla provincia di Bolzano, e rispettivamente allineamento della provincia di Trento sulla quota della provincia di Bolzano, quando già la provincia di Trento è a quota 7.000, mentre la Regione è a quota 10.000 e la provincia di Bolzano è a quota 12.000. Ora ritengo che a questo riguardo vi debba essere una estrema prudenza nel procedere da parte degli enti pubblici. Vi è una ragione morale, vi è una ragione, oltre che di opportunità politica, per la quale noi dobbiamo essere attenti a non sopravvalutare questi strumenti quanto vogliamo, con dati opportuni di incentivazione e di appoggio alle situazioni familiari, quale è appunto questo strumento della quota di aggiunta di famiglia, tenendo conto che vi è già oggi una grande sproporzione fra quelle che sono le quote raggiunte presso gli enti pubblici a struttura autonoma e quelle che sono le quote raggiunte dai normali dipendenti dello Stato e quelle che sono a maggior ragione le quote ancora inferiori raggiunte presso i dipendenti di ditte private.

Pertanto, io ripeto che siamo contrari a questo aumento, non siamo contrari a riconsiderare le forme e le modalità di un migliore coordinamento per questa materia e per l'intera materia con gli altri enti pubblici e con le due province in particolare, ma vi sono ragioni di fondo che ci inducono a non accettare la proposta del cons. Posch, e sono quelle che poco fa ho espresso.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 13 bis: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 14

L'articolo 8, secondo comma, della legge

regionale 11 luglio 1966, n. 11, è sostituito con il seguente:

« Per viaggi da effettuarsi fuori del territorio della regione, l'uso di tali automezzi è consentito solo se preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale ».

Chi chiede la parola? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 14: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 15

L'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Agli operai di ruolo della Regione, in servizio presso gli Ispettorati distrettuali delle foreste, presso gli Uffici di amministrazione delle foreste demaniali regionali e presso le zone di sorveglianza degli Uffici speciali per la sistemazione dei bacini montani, non compete l'indennità di trasferta per le missioni svolte nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, fatta eccezione per gli operai che svolgono, saltuariamente o continuativamente, mansioni di autista ».

Chi chiede la parola? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 15: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 16

Ai fini dell'applicazione al personale femminile coniugato o vedovo con prole a carico, con non meno di quindici anni di servizio utile, dei benefici di cui all'art. 126 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, il personale stesso è — a domanda — collocato in disponibilità per il periodo di tempo necessario al compimento di venti anni utili ai fini del diritto e della misura del trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti dei

locali. Trascorso tale periodo, il personale predetto viene collocato a riposo con effetto dal giorno immediatamente successivo.

Dalla data del collocamento in disponibilità il personale stesso è posto in saprannumero.

Il trattamento dovuto al personale contemplato dal precedente comma, nel periodo di disponibilità, è pari al 45 per cento dei soli assegni pensionabili in godimento all'atto del collocamento in disponibilità o risultanti da successivi aumenti di carattere generale, con l'esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. Questa è dovuta nella misura dell'80 per cento.

Il periodo trascorso in disponibilità non è computabile ai fini della progressione giuridico-economica di carriera. Tale periodo, ai fini dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della contribuzione dovuta alla Cassa stessa, nonché della valutazione dei servizi e della conseguente determinazione del trattamento di quiescenza a carico della Cassa medesima, è considerato come trascorso in aspettativa per motivi di salute.

I contributi dovuti alla C.P.D.E.L. durante il periodo di collocamento in disponibilità, compresa la quota propria della dipendente, sono a carico dell'Amministrazione.

In caso di decesso della dipendente durante il periodo di collocamento in disponibilità, l'Amministrazione regionale corrisponderà — agli aventi diritto alla pensione indiretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti dagli enti locali — la differenza tra l'assegno di pensione indiretta che sarebbe spettato con venti anni di servizio e quello effettivamente dovuto dalla Cassa predetta.

Ci sono degli emendamenti, uno formale del primo comma che dice: « a carico della cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ».

Secondo comma, aggiungere le parole « e non può cessare dalla posizione di disponibilità nella quale è stato collocato in applicazione del precedente comma in attesa del definitivo pensionamento ».

Terzo comma, invece di dire « ... contemplato dal precedente comma » dire: « dal primo comma ».

Quarto comma, dove dice « tale periodo, ai fini dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni », si dovrebbe dire « tale periodo è peraltro utile ai fini dell'iscrizione ».

Poi sopprimere le due ultime righe: « è considerato come trascorso in aspettativa per motivi di salute ».

Chi chiede la parola sugli emendamenti? Nessuno.

Pongo in votazione gli emendamenti: unanimità.

Metto in votazione l'art. 16 così emendato: unanimità.

Art. 17

Ai fini dell'applicazione dell'art. 18, lettera b), della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3 e successive modificazioni, al personale di cui al precedente articolo, l'Amministrazione — all'atto del suo collocamento in disponibilità — provvede al pagamento dell'indennità premio di servizio, in misura pari a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato, sulla base degli emolumenti pensionabili per la Cassa di previdenza per i dipendenti dagli enti locali e per gli anni di servizio di ruolo, riconosciuti dall'Amministrazione regionale.

Il periodo trascorso in disponibilità dal personale contemplato dal precedente comma, per quanto concerne l'iscrizione all'I.N.A.-D.E.L., è considerato come trascorso in aspettativa per motivi di famiglia.

L'Amministrazione regionale — all'atto

del collocamento a riposo del personale predetto e in base a sua esplicita delega, subordinata all'accertamento della sua legittimità da parte dell'I.N.A.D.E.L. — si sostituisce al personale nei diritti verso l'Istituto medesimo per quanto ha riferimento alla riscossione dell'indennità premio di servizio o del sussidio sostitutivo dovuti dal predetto Istituto.

All'atto della concessione dell'indennità, l'Amministrazione regionale tratterà gli interessi legali nella misura del 50 per cento per la durata dell'anticipazione.

C'è la proposta di emendamento di sostituire il primo comma con la seguente dizione: « Ai fini dell'applicazione dell'art. 18, lettera b), della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3 e successive modificazioni, l'amministrazione regionale provvede, nei confronti del personale di cui al precedente articolo — al momento del suo collocamento in disponibilità e previo rilascio di regolare atto di cessione — al pagamento dell'indennità premio di servizio, in misura pari a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato, sulla base degli emolumenti pensionabili per la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali e per gli anni di servizio di ruolo, riconosciuti dall'amministrazione regionale ».

Il terzo comma dovrebbe essere sostituito con il seguente: « L'amministrazione regionale si sostituisce al personale predetto — all'atto del suo definitivo collocamento a riposo — nei diritti verso l'I.N.A.D.E.L. per quanto ha riferimento alla riscossione dell'indennità premio di servizio o del sussidio sostitutivo dovuti dall'Istituto medesimo ».

Il quarto comma dovrebbe essere soppresso.

Questi sono gli emendamenti all'art. 17.

Chi chiede la parola sugli emendamenti?
Nessuno.

Metto in votazione gli emendamenti: approvati a maggioranza con 1 astensione.

Metto in votazione l'art. 17: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 18

Per fronteggiare particolari esigenze di servizio la Giunta regionale è autorizzata ad assumere fino al massimo del 20 per cento delle vacanze di posti risultanti nelle varie carriere, personale in possesso dei requisiti o dei titoli richiesti per i vari ruoli delle carriere medesime, prescindendo dai limiti di età degli aspiranti. La frazione di posto si computa come posto intero.

Nel computo percentuale delle vacanze dei posti delle varie carriere di cui al comma precedente, si tiene conto — per le carriere esecutiva e ausiliaria — delle riserve di posti a favore delle categorie protette da leggi speciali. Per la carriera esecutiva si può prescindere dal possesso del titolo di studio, purché l'aspirante superi con esito soddisfacente una prova pratica di dattilografia.

Il rapporto di impiego del personale assunto in base al presente articolo è temporaneo e non può superare la durata di un anno ed è rinnovabile per altri due anni.

Al personale medesimo viene attribuito, per tutta la durata del rapporto temporaneo di impiego, il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale della carriera cui viene aggregato, maggiorato dell'eventuale scatto biennale.

Nell'assunzione del personale di cui ai commi precedenti, si procede tenendo conto del rapporto di consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio regionale.

Le vacanze di posti nelle carriere direttiva e di concetto possono essere utilizzate per

assunzione di personale della carriera esecutiva.

I posti, utilizzati a sensi del presente articolo, non possono essere messi a concorso per tutta la durata del rapporto di impiego.

Chi chiede la parola all'art. 18? La parola al cons. de Carneri.

de CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): Signor Presidente, signori consiglieri, già in sede di commissione mi sono opposto energicamente all'approvazione di questo articolo, per una serie di ragioni che penso siano evidenti a tutti i consiglieri.

Praticamente ogni anno si discute una legge sul personale e man mano che le leggi si accavallano per disciplinare le questioni del personale, più si vede che la questione si ingarbuglia e più macroscopiche si fanno le violazioni ai principi generali che presiedono all'assunzione del personale pubblico, e cioè il principio che ciascun cittadino, ciascun concorrente che ne abbia i titoli possa essere messo su un piano di parità per concorrere alla copertura dei posti pubblici stessi.

Questo articolo innanzitutto rappresenta una finzione alla quale nessuno più crede, cioè si autorizza in sostanza l'esecutivo a fare determinate assunzioni temporanee di personale, cioè rinnovabili complessivamente per tre anni, ma la stesura dell'articolo e soprattutto l'esperienza che noi abbiamo già da parecchi anni dimostra che questa in sostanza è una soluzione in pianta stabile. Illuminante al riguardo è, ad esempio, l'ultimo comma di questo articolo, il quale in sostanza tende a salvaguardare esplicitamente la possibilità di coloro che sono assunti con questo metodo, di essere immessi in ruolo e quindi in pianta stabile. Ora, dal punto di vista formale dico che questa legge, sapendo già quel'è l'andazzo delle cose, questa

legge presuppone giù in futuro, fra un anno o due o tre anni, un'altra legge, la quale a un certo punto metta al sicuro coloro che siano stati assunti in via provvisoria. In sostanza questa è l'esperienza che si ha e questo è l'orientamento che purtroppo è sempre stato seguito da vent'anni a questa parte da queste amministrazioni, che sono state preposte alla guida dalla Regione.

Nella sostanza poi non mi resta altro che ribadire come questo tipo di assunzioni, che nella realtà sono assunzioni in pianta stabile, queste assunzioni avvengono senza concorso, avvengono senza quei requisiti che si richiedono per la selezione del personale pubblico e quindi anche del personale della Regione. In sostanza, si lascia la possibilità all'esecutivo di scegliere chi vuole, senza alcuna garanzia obiettiva e anche di selezione dal punto di vista delle stesse capacità professionali di coloro che vengono assunti. Ora è estremamente deplorabile che, dopo una lunga serie di esperienze, che risale già praticamente a vent'anni, di assunzioni fatte in maniera irregolare, di assunzioni fatte nei modi più svariati e più strani, si continui con questo andazzo e con questa regola che noi possiamo assolutamente ammettere possa vigere in un ente pubblico che pretenda di essere serio oltretutto.

Quindi, signor Presidente e signori consiglieri, noi non possiamo non esprimere una protesta per questo modo di comportarsi da parte della maggioranza, e non possiamo anche non rilevare come purtroppo anche in questo campo, che è un campo così delicato, anche in questo campo la formula di centro-sinistra, questa intesa di centro-sinistra che doveva avere fra i suoi obiettivi fondamentali quello di moralizzare la vita pubblica e di portare una certa regola e una certa obiettività nel funzionamento della cosa pubblica, anche

in questo campo questo centro-sinistra si è dimostrato nient'altro che una prosecuzione forse aggravata del vecchio andazzo delle formazioni centriste di centro-destra, che hanno caratterizzato per tanto tempo la vita della nostra Regione. Quindi ci opporremo e voteremo contro questo articolo.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): Io vorrei dire al cons. de Carneri che mi pare decisamente forte la conclusione di ordine politico che viene da lui tratta su un articolo modestissimo quale è l'art. 18. L'art. 18 riguarda solamente una questione di funzionalità dell'amministrazione regionale e ripete, peraltro, iniziative già prese quanto meno a livello della provincia di Trento, che mi sono note, e forse anche di altre Province, e in parole povere significa la possibilità da parte dell'amministrazione regionale di assumere per un periodo, che la legge come massimo indica in tre anni, personale delle carriere esecutive e che esattamente si chiamerà dattilografe, per sopperire ad esigenze di carattere straordinario che si possono presentare imprevedibilmente e che si sono presentate in occasione dell'ultima alluvione, in modo clamoroso. È chiaro che se voi consiglieri del P.C.I. o comunque consiglieri in genere, pretendete che la pubblica amministrazione adempia ai suoi doveri di procedere in modo agile nell'esame delle pratiche burocratiche e nell'evasione sacrosanta e legittima di quelle che sono le aspettative delle popolazioni in ordine a indennizzi e a fatti che riguardano le alluvioni e nel contempo non ci consentite di avere strumenti idonei per espletare questa funzione nostra e a questa raccomandazione vostra, vi mettete voi stessi in con-

traddizione. Quindi, considerato che si tratta di una posizione contraddittoria quella che qui viene espressa, io posso accettare la preoccupazione d'ordine generale che non si vada, attraverso strumenti o articoli di legge di questo tipo, ad ingigantire i ruoli della Regione, però faccio presente che il discorso dell'art. 18, in parole povere, significa la possibilità di assumere in modo transitorio 18 persone, dattilografe essenzialmente delle quali abbiamo necessità, per le quali non possiamo metterci ora a bandire concorsi, perché sarebbe un fatto dispendioso nel tempo e nelle finanze.

Mi pare che lo scopo mio non possa essere raggiunto, ma se possibile voglio sdrammatizzare l'impostazione del cons. de Carneri e le sue previsioni, e dico che si tratta di un articolo modesto, concepito per uno scopo a carattere veramente funzionale e che corrisponde a molte aspettative che anche lo stesso cons. de Carneri qui ha espresso, in ordine alla maggiore snellezza del nostro procedere in campo amministrativo.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'art. 18? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 18: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 19

I sottufficiali del ruolo speciale sottufficiali e guardie forestali, divenuti inabili al servizio attivo per ferite od infermità, riportate nell'adempimento del servizio stesso, possono, a domanda, essere assunti, anche in soprannumero, nel ruolo amministrativo della carriera esecutiva con la qualifica di applicato. Per la loro promozione alla qualifica di primo archivistista l'anzianità di servizio richiesta dalle vigenti norme è ridotta di quattro anni.

Le guardie scelte del ruolo speciale sottufficiali e guardie forestali, divenute inabili al

servizio forestale per ferite od infermità riportate nell'adempimento dei compiti di istituto, possono, a domanda, essere assunte, anche in soprannumero, nel ruolo amministrativo della carriera ausiliaria con la qualifica di usciere.

La domanda di cui ai precedenti commi deve essere presentata entro un anno dalla data del collocamento a riposo.

L'accoglimento della domanda è subordinato al parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

L'eventuale differenza tra lo stipendio in godimento all'atto della dispensa dal servizio e quello spettante in relazione alla qualifica di assunzione, è corrisposta al personale di cui al primo e secondo comma del presente articolo, a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozioni o da anzianità.

Qui ci sono emendamenti. Al primo comma aggiungere le parole: « purché fisicamente idonei allo svolgimento di mansioni d'ufficio ».

Lo stesso viene aggiunto al secondo comma che dice: « ... con la qualifica di usciere, purché fisicamente idonee allo svolgimento di mansioni d'ufficio ».

Chi chiede la parola sugli emendamenti? unanimità.

Pongo in votazione l'art. 19 così emendato: unanimità.

Art. 20

Il personale del ruolo tecnico — carriera ausiliaria — divenuto inabile al servizio di istituto per cause di servizio, può, a domanda, essere assunto, anche in soprannumero, nel ruolo amministrativo della carriera ausiliaria con qualifica di usciere.

La domanda, di cui al precedente comma, deve essere presentata entro un anno dalla data del collocamento a riposo, e, nella prima

applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

L'accoglimento della domanda è subordinato al parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

L'eventuale differenza, tra il trattamento economico pensionabile in godimento all'atto della dispensa dal servizio e quello spettante in relazione alla qualifica di assunzione, è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozioni o da anzianità.

C'è un emendamento di aggiungere dopo le parole « ...di usciere », le parole « purché fisicamente idoneo allo svolgimento di mansioni d'ufficio ».

Pongo in votazione l'emendamento: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 20 così emendato: unanimità.

Art. 21

Il personale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali, che raggiunga l'età prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo, può, a domanda, essere trattenuto in servizio fino al compimento del 65° anno di età, nel limite massimo di quindici unità, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il personale di cui al precedente comma è adibito a mansioni d'ufficio presso la Direzione generale dei servizi forestali od i dipendenti Uffici periferici. Lo stesso è collocato in soprannumero e non può conseguire promozioni.

Al personale medesimo compete un congedo ordinario di un mese in ogni anno di servizio.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 21: unanimità.

Art. 22

Gli operai giornalieri comunque in servizio presso la Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge e che prestano la loro opera per la manutenzione e la sorveglianza delle sedi degli Uffici regionali in Trento e Bolzano nonché per la manutenzione del materiale e dell'attrezzatura in dotazione ai cantieri degli Uffici speciali per la sistemazione dei bacini montani, possono essere inquadrati nel ruolo degli operai permanenti, in base alla qualifica professionale posseduta e nei limiti dei posti disponibili di cui alla tabella n. 30 allegata alla presente legge.

All'inquadramento del personale di cui al comma precedente si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, tenendo conto del rapporto di consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio regionale.

Qui ci sono emendamenti.

Al primo comma, dopo le parole « essere inquadrati », aggiungere le parole « a domanda, e purché ritenuti meritevoli per attitudine e rendimento ».

Aggiungere poi le parole: « La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Chi chiede la parola? Nessuno.

Pongo in votazione gli emendamenti: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 22: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 23

Il settimo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1965, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Per la promozione al grado di maresciallo di terza classe si provvede mediante concorso per titoli ed esami, cui possono par-

tecipare i brigadieri con almeno due anni di anzianità nel grado e quindici anni di anzianità di servizio nei Corpi dei vigili del fuoco permanenti oppure con tre anni di anzianità di grado, nonché i vicebrigadieri che abbiano almeno sette anni di anzianità di grado.

Nella prima applicazione della presente legge i limiti di età di cui all'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 364 sono elevati di un anno.

C'è un emendamento per sopprimere il secondo comma.

Adesso io vorrei chiedere al cons. Ceccon se voi mantenete questi emendamenti?

PREVE CECCON (M.S.I.): Io credo che sia stato accolto il principio, non so se sia stato trasferito in un articolo della Giunta.

PRESIDENTE: Prima votiamo l'art. 23. Chi è d'accordo con la soppressione del secondo comma?

La parola al cons. Wahlmüller.

WAHLMÜLLER (S.V.P.): Ich wollte nur fragen, was unter Absatz 2 zu verstehen ist. Der Art. 23 beginnt: « Il settimo comma . . . ». Das ist der erste Absatz, nich wahr?

PRESIDENTE: Sì, sì, sarebbe il terzo comma.

WAHLMÜLLER (S.V.P.): Ja, es ist an sich der 3. Absatz und nicht der 2.

(WAHLMÜLLER (S.V.P.): Vorrei solo sapere che cosa s'intende per 2° comma. L'articolo 23 inizia: « il settimo comma . . . » Questo dovrebbe dunque essere il 1° comma, no?

PRESIDENTE: Sì, sì sarebbe il terzo terzo comma.

WAHLMÜLLER (S.V.P.): *Appunto, in realtà di si tratta del 3° comma e non del 2°.*

PRESIDENTE: Sarebbe il terzo comma.

Chi è d'accordo con la proposta della Giunta di sopprimere questo comma? unanimità.

Metto in votazione tutto l'articolo: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 23 bis

Nella prima applicazione della presente legge le promozioni a Direttore di divisione e qualifiche equiparate possono essere effettuate prescindendo dai termini previsti dai commi terzo e quarto dell'articolo 166 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

In tal caso, il concorso speciale per esami, al quale sono ammessi gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato un anno di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore, deve essere bandito entro due mesi dalla data predetta.

I vincitori del concorso speciale conseguono la promozione con la stessa decorrenza attribuita ai promossi per merito comparativo e li precedono nel ruolo.

Pongo in votazione l'art. 23 bis: approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 23 ter

I benefici previsti dall'articolo 27, primo comma, della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, sono estesi al personale comunque in servizio presso gli Uffici regionali alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Pongo in votazione l'art. 23 ter: unanimità.

PREVE CECCON (M.S.I.): Siccome io mantengo l'emendamento, vorrei sapere dove va collocato.

PRESIDENTE: Lei propone l'art. 23 bis?

PREVE CECCON (M.S.I.): L'art. 23 bis è stato accolto e viene spostato al 25. Era il 23 ter che desidero sapere dove andava collocato.

PRESIDENTE: L'emendamento dice: «A decorrere dal 1° gennaio 1968 per il personale regionale in trasferta per ragioni di servizio verrà contratta una assicurazione contro gli infortuni».

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, mi pare che, allorché si affronta la illustrazione breve di questo emendamento, immediatamente si debba poi ricorrere al sacro testo, alla Costituzione, sulla quale si giura e se si giurà è evidente che la materia, così, come essa la contempla e la codifica ha un valore fondamentale per la vita dei cittadini. Difatti l'art. 38, al 2° comma, recita: «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in caso di infortunio, malattia e invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria». Al comma 4° si prosegue: «Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato». Tutti i lavoratori quindi hanno il diritto all'assistenza in caso di infortunio. Non solo la Costituzione questo codifica, ma addirittura nel suo precetto è talmente precisa dal far senz'altro accettare come valida l'impostazione di chi vuole che in via preventiva si debba codificare il diritto a tutti i lavoratori di essere assistiti in caso di infortunio. Lo Stato poi con sua legge, T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, all'art. 127 ha precisato che anche i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici hanno identici diritti che dalla Costituzione vengono conferiti alla generalità dei lavoratori, e viene pre-

cisato che l'istituto previsto a fare queste prestazioni è l'I.N.A.I.L. Quindi precetto costituzionale che prevede un diritto a tutti i lavoratori, legge dello Stato che estende e ribadisce questo diritto che la generalità dei lavoratori gode per Costituzione, e che è esteso, tramite l'I.N.A.I.L., ai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici. Perché questo si è voluto espresamente codificare? Perché il diritto all'assistenza, così come è previsto dalla legge dello Stato, viene a surrogare quell'altro istituto che passa sotto il nome di equo indennizzo e che è infinitamente meno valido di quello della assistenza diretta, del diretto intervento, perché lei mi insegna, on. Presidente della Giunta, che l'equo indennizzo scatta a completamento del ciclo della malattia contratta per infortunio, non scatta contemporaneamente all'infortunio, come avviene con gli istituti che sono abilitati a intervenire sugli infortuni contratti sul lavoro, e ha come suo presupposto una diminuzione della capacità lavorativa, altrimenti per legge l'equo indennizzo non può essere applicato. È evidente quindi che tutto il diritto del lavoro in questo campo indirizza sulla obbligatorietà di contrarre simile assicurazione lo Stato, i privati e gli enti pubblici. E quella legge, il T.U. di cui io ho fatto menzione, il T.U. n. 1124 del 30 giugno 1965, specifica poi in un particolare articolo come l'attività del personale tecnico dei trasporti rientri in questo quadro di obbligatorietà assicurativa. C'è una lunga disposizione che lei certamente conosce e che io mi risparmio dal leggerle, perché è troppo circostanziata e lunga, e poi non c'è bisogno di leggerla perché l'ispettorato al personale si sarà certamente premurato anche in questo campo di vedere quali siano i compiti e gli obblighi che competono alla pubblica amministrazione.

Pertanto mi pare di dover concludere, on. Presidente, che incomba l'obbligo all'amministrazione regionale di estendere l'assicurazione contro gli infortuni a tutto il personale tecnico dell'assessorato industria che opera e interviene e nei collaudi e negli impianti a fune, e in tutte quelle attività che la legge dello Stato prevede siano espressamente coperte da una assicurazione sugli infortuni. Anche perché se un dipendente regionale si dovesse fare male un domani nell'esercizio di queste sue mansioni, direttamente avrebbe il diritto di pretendere dall'I.N.A.I.L. la prestazione infortunistica, e non essendo essa coperta dalla particolare assicurazione che la Regione deve pagare, la Regione si vedrebbe citata per il rimborso delle spese perché non ha assolto a un suo compito, che gli previene da una legge dello Stato.

On. Presidente, io mi permetto di richiamare la sua attenzione su questa esigenza, perché tutte le altre assicurazioni che lei ha dato o ha potuto fornire in sede di commissione legislativa competente al disegno di legge, stanno a dimostrare sì la buona volontà dell'amministrazione, stanno a dimostrare che la amministrazione ha acquisito, ha fatto certo la conoscenza del problema e che vuole intervenire quando si dovessero verificare, — speriamo non si verificino mai casi del genere —, ma non pongono l'amministrazione nella posizione che la legge prescrive, che la legge prevede.

E pertanto io penso che sia meglio affrontare un calcolo, lo fanno anche i privati quando ricorrono alle assicurazioni e si assicurano contenti di pagare la loro quota assicurativa senza mai dover pretendere il premio, e anche la amministrazione regionale accetti questo principio della assicurazione perché è un ente dello Stato che prevede e che prescrive tale dovere, accetti di pagare a vuoto ma

paghi, perché si mette tranquilla di fronte a quanto dalla legge è prescritto.

PRESIDENTE: La parola al Presidente Grigolli.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): Io vorrei inquadrare il tema in questo modo. Osservare anzitutto che il presupposto dell'equo indennizzo vale anche nel caso di dipendenti regionali, e che quindi l'art. 68, mi pare, del T.U. dei dipendenti dello Stato in questo senso funziona anche nel caso di infortuni che siano avvenuti per nostro personale, e che questa misura dell'equo indennizzo non sia da svalORIZZARE o, comunque, da non considerare idonea nel modo illustrato dal cons. Ceccon. Esso prevede che fino a un anno e mezzo dall'epoca dell'infortunio vi possa essere una forma di stipendio mantenuta, che si può anche prolungare fino a due anni, nel caso di gravissima infermità. Vi è poi l'ipotesi dell'inabilità permanente per la quale anche la misura dell'equo indennizzo funziona con certe modalità, che adesso in questa sede è inutile illustrare. Voglio dire che il personale regionale non è esposto al rischio in modo globale o comunque, totale al punto da farlo considerare necessitante di iniziative ulteriori che, quanto meno, cons. Ceccon, dovrebbero essere meglio approfondite. L'emendamento che avete proposto « per il personale regionale in trasferta per ragioni di servizio verrà contratta una assicurazione contro gli infortuni » porta una dizione troppo generica perché la si possa qui in questo momento considerare. Vi è da intendere bene che questa dizione non riguarda solo l'aspetto dei trasporti ai quali egli si è riferito, ma evidentemente riguarda il personale di ogni carriera, di ogni ruolo, al limite, perché il discorso della trasferta evidentemen-

te, con questa dizione, riguarda il personale comunque considerato. Osservo che in questa ipotesi stanno decine di dipendenti regionali. Si può calcolare che forse più di un quarto dei dipendenti regionali si trovi nell'ipotesi di recarsi in trasferta per ragioni di servizio. Quindi il tema si profila, anche impegnativo, non solo nel riconoscere quali sono le categorie di personale che in ipotesi potrebbero far riferimento a questo testo, ma anche si profila impegnativo nelle conseguenze di ordine finanziario e per le quali occorrerebbe assicurare la copertura in questa legge. Io faccio osservare che l'emendamento come tale, così come abbiamo detto in commisione, non è accettabile da parte della Giunta. Possiamo riferirci ad un esame più approfondito, perché nessuno di noi vuole venir meno a considerazioni d'ordine umanitario, se vogliamo equitativo, al quale si è riferito in linea generale il cons. Ceccon. Ma il testo, così come è formulato, è troppo generico per poter dare a noi sufficiente tranquillità che facciamo le cose con serietà, e per il personale potrebbe risultare elemento di supposizioni o di legittime aspettative che poi, magari, con questa formulazione potrebbero non trovare riscontro di fronte a casi pratici. Quindi se il cons. Ceccon si accontenta dell'assicurazione che il tema viene approfondito, questa assicurazione gliela posso dare, ma non gli posso dire che siamo d'accordo su questo testo, perché anzi siamo contrari.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola su questa nuova proposta?

La parola al cons. Ceccon.

PREVE. CECCON (M.S.I.): On. Presidente, mi scusi se inizio dalla serietà. Lei ha ragione quando afferma che la formulazione del testo è piuttosto ampia, ha perfettamente ra-

gione, ma nel mio precedente intervento mi ero limitato, perché così mi sembrava giusto di dover fare, al personale dell'assessorato impianti a fune e trasporti, perché quello è il personale che trova nella legislazione dello Stato espressamente l'obbligo da parte dell'amministrazione di una assicurazione nei confronti dell'I.N.A.I.L. E mi sembrava giusto che entro questi limiti esso venisse mantenuto, perché non è pensabile che l'autista o l'impiegato che viaggia con una macchina perché va a fare un sopralluogo possa essere compreso entro coloro che debbono godere di una particolare assicurazione. Indubbiamente questi erano i miei intendimenti, allorché io ho firmato l'emendamento. Trovo giusta la sua osservazione sul fatto della genericità, però io mi permetto di dirle, on. Presidente, in risposta a quella che era la sua conclusione, che potremmo fare forse un passo più in là di quella che è la generica assicurazione che la Giunta studierà il problema, in quanto entro questi termini, entro queste precisazioni, mi pare che il terreno sia sgombrato da quelle difficoltà cui lei faceva cenno prima, le difficoltà di bilancio. Difficoltà di bilancio non ne dovrebbe sussistere, perché il personale è talmente limitato, se va riferito come io intendo vada riferito a quello che dipende dall'ispettorato dei trasporti. Prima considerazione.

E mi creda, on. Presidente, non è che volessimo essere meno seri quando avevamo formulato l'articolo così come è stato formulato. Vede, non è che noi possediamo molti uffici legislativi, non è che la corresponsione dei contributi ai gruppi, come è stata voluta dal suo partito, ci permetta di poter affrontare anche questo tema, è solo il frutto di modeste fatiche nostre nell'intento di collaborare con lei e per il bene del personale, non certo per essere poco seri o per gravare l'amministrazione di

nuovi oneri. Questo per quello che riguarda i limiti. Voglio, se mi consente, si gnor presidente, considerare che sarebbe opportuno in questa sede ritornare sul discorso perché è l'ordinamento degli impiegati dello Stato che prevedono questo obbligo dell'assicurazione.

Lei parla dell'equo indennizzo, prima mi son permesso di dimostrarle come l'equo indennizzo scatti quando è chiusa la operazione infortunistica e non prima. Con l'equo indennizzo il dipendente deve provvedere direttamente ai pagamenti di quelle che sono le prestazioni medico - ospedaliere, perché se non è assicurato per gli infortuni la cassa messa può essere deferita.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola su questa nuova proposta del cons. Ceccon e dei signori Pruner e Sembenotti?

PREVE CECCON (M.S.I.): Valutate le difficoltà tecniche di stesura dell'articolo per quelle che potrebbero essere le conseguenze d'ordine finanziario da parte dell'amministrazione regionale, ritiro l'emendamento con la condiscendenza dei colleghi che lo hanno presentato e mi permetterò di presentare un ordine del giorno di impegno che mi pare che la Giunta regionale potrebbe accogliere o ha già detto che accoglie, o una mozione, con la quale appunto si inviti la Giunta a studiare, nel corso dei mesi che verranno, il problema e a prendere quei provvedimenti di indole legislativa che crederà di dover prendere.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): Dichiaro la buona disponibilità della Giunta ad esaminare questo problema nei termini indicati ora dal cons. Ceccon.

(Assume la presidenza il Vicepresidente Bertorelle).

PRESIDENTE:

Art. 24

Il personale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali collocato a riposo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ma con decorrenza successiva al 1° gennaio 1964, può, a domanda, essere riassunto in servizio fino al compimento del 65° anno di età, con le modalità e nei limiti di cui al precedente art. 18. Per la riammissione in servizio gli interessati dovranno presentare domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Al personale di cui al precedente comma è attribuito il trattamento economico corrispondente alla posizione giuridica dallo stesso raggiunta all'atto del collocamento a riposo.

Nei confronti del personale medesimo si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della presente legge.

Chi prende la parola all'art. 24? Nessuno.
Metto in votazione l'art. 24: unanimità.

Art. 25

Le disposizioni di cui all'articolo precedente sono applicabili — a domanda degli interessati — anche al personale che ha beneficiato della norma di cui all'articolo 37 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

Al personale medesimo è attribuito il trattamento economico corrispondente alla posizione giuridica dallo stesso raggiunta all'atto del passaggio nella carriera esecutiva o in quella ausiliaria. Nei confronti di detto personale si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della presente legge.

La domanda prevista dal precedente primo comma deve essere presentata entro trenta

giorni dall'entrata in vigore della presente legge

Chi chiede la parola all'art. 25? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 25: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Adesso viene inserito il nuovo art. 25 bis.

Art. 25 bis

I brigadieri dei Corpi dei vigili del fuoco permanenti che, alla data del 1° gennaio 1968, abbiano compiuto complessivamente venticinque anni nel servizio antincendi, e che, dopo tale data, siano stati collocati a riposo, possono, a domanda, essere riassunti e trattenuti in servizio per un periodo non superiore ad un anno rispetto al limite di età di cui all'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 364.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 25 bis: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 25 ter

L'ultimo comma dell'art. 28 della legge regionale 23-1-1964, n. 3, è sostituito con i seguenti:

« Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto per intero e per non più di quattro anni complessivi, ai soli effetti giuridici, il servizio prestato presso la Regione successivamente alla data del 1° gennaio 1959 e prima dell'inquadramento nei ruoli regionali. La disposizione si applica anche nei confronti del personale indicato nel presente articolo, inquadrato nei ruoli organici in seguito a concorso pubblico.

L'anzianità di servizio riconosciuta a sensi del precedente comma è utilizzabile, per la parte non richiesta per la prima promozione, come se fosse stata maturata nella qualifica a cui il personale è stato promosso ».

Pongo in votazione l'art. 25 ter: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 25 quater

I personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio da almeno cinque anni presso il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca della Venezia Tridentina, può essere inquadrato, a domanda, nelle corrispondenti carriere del personale civile di ruolo della Regione, purché ritenuto meritevole per attitudine e rendimento.

La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti del personale predetto si applicano le disposizioni dell'art. 28 della legge regionale 23 gennaio 1964 n. 3 e successive modificazioni.

I posti coperti in base al presente articolo saranno computati nelle future assunzioni di personale ai fini dell'osservanza dell'art. 15 della legge regionale 7-9-1958, n. 23.

Pongo in votazione l'art. 25 quater: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 26

Il segretario particolare del Presidente della Giunta regionale e quelli degli Assessori regionali, in servizio presso l'Amministrazione regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno due anni, possono, a domanda, e previo nulla osta della Amministrazione di appartenenza, essere inquadrati nei ruoli regionali ferma restando la osservanza dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

Essi sono inquadrati, entro i limiti degli organici, nella medesima carriera e qualifica, con la medesima anzianità del ruolo di provenienza e godono del trattamento economico

previsto per la qualifica corrispondente dell'organico regionale.

È stato presentato un emendamento soppressivo al primo comma delle parole « ferma restando l'osservanza dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 ».

Ci sono osservazioni su questo emendamento soppressivo? No.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Due emendamenti aggiuntivi: « Il personale di cui al presente articolo non potrà essere ammesso al concorso per esame speciale e allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di primo segretario o qualifica equiparata sino a quando gli impiegati, già in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nella corrispondente carriera non avranno maturato l'anzianità richiesta per essere ammessi a detti sistemi di promozione.

I posti coperti in base al presente articolo saranno computati nelle future assunzioni di personale ai fini dell'osservanza del disposto dell'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 ».

Abbiamo riscontrato un errore di stampa, alla fine del primo comma si dice « per essere ammessi a detti sistemi » mentre si dovrebbe dire « detti scrutini di promozione ». È un errore materiale che la Presidenza correggerà senza bisogno di emendamenti.

Chi prende la parola sugli emendamenti?

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Per dire brevemente, signor Presidente, che io voterò a favore di questo emendamento, mentre voterò contro l'articolo. I motivi sono abbastanza intuibili,

se li ripeto qui, proprio lo faccio perché il voto di astensione che darò alla fine a tutto quanto il disegno di legge non lasci dubbi sul fatto che il gruppo liberale non può approvare questo art. 26(cosa non nuova, signor Presidente, perché l'abbiamo già detto e l'ho dichiarato in commissione. Ma per cercare di essere il più obbiettivo possibile e per non introdurre motivi nè di polemica, nè di scandalo od altro, io voglio dire che noi ci rendiamo ben conto della difficoltà di regolamentare una simile materia. Ci rendiamo anche conto che quando un assessore chiama, nella sua discrezionale fiducia, una persona, perché svolga le funzioni di segretario particolare, e questa persona lascia magari la sua amministrazione di origine, perché viene collocata in qualche forma e presto la sua opera presso la segreteria o della Presidenza o di un assessorato, può anche apparire ingiusto, alla fine di questo suo servizio, risputare fuori dei ruoli o del servizio fatto presso la Regione, chi magari, in tutta fedeltà anche nei confronti dell'amministrazione, ha compiuto il proprio dovere. Di questo ce ne rendiamo conto, e d'altro canto ci rendiamo anche conto della difficoltà di porre una norma che imponga al Presidente della Giunta o agli assessori di assumere il proprio segretario particolare tra il personale già inquadrato in ruolo. Basterebbe pensare alla origine stessa della parola « segretario » per capire che deve essere veramente una persona che deve avere la più assoluta e completa fiducia di chi lo chiama vicino a sé. Detto questo, e mi pare che si debba riconoscere questo tentativo di impostazione moderata del tema e della questione, ci pare però che questo sistema, che si ripete ormai per la seconda volta, — la cosa più scandalosa non è in questo art. 26, è stata nel disegno di legge n. 62, per essere precisi —, questo sistema non è ancora il sistema migliore, bisogna ricono-

scerlo, perché in questo modo accade che una persona, sia pure di altissimo rango e di alta responsabilità come può essere il Presidente o l'assessore regionale, determina però il fatto, indipendentemente dalle leggi, l'entrata e l'inquadramento nel personale dell'ente pubblico di una persona che non agisce attraverso quella che è la strada maestra dei concorsi. Allora si dirà: quali proposte avete voi da fare, signori consiglieri liberali? Si è cercato di regolamentare la materia anche, per esempio, nelle leggi sul personale della Provincia, e si sono incontrate nuove difficoltà; lei sa benissimo che una delle ultime leggi in provincia di Trento ha avuto più o meno una questione di questo tipo.

Secondo me, se non è possibile trovare una chiara regolamentazione con un norma di legge che salvaguardi sia gli interessi delle persone, sia contemporaneamente la assoluta e incompleta imparzialità della amministrazione nella assunzione di impiegati o funzionari che poi restano permanentemente inquadrati nei ruoli regionali, dovremmo almeno pretendere da questa Giunta, anche se è per scadenza naturale vicina al rinnovo, in un modo che potesse però essere un impegno morale anche per le Giunte future, dovremmo chiedere a questa Giunta che esprimesse in modo formale l'impegno del Presidente e degli assessori, affinché su 1.500 dipendenti della Regione si cerchi almeno di fare uno sforzo: Quanti sono?

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.):
1.200.

CORSINI (P.L.I.): 1.200, compresi i forestali. Ho piacere. Dovremmo chiedere che facesse uno sforzo per scegliere all'interno dei quadri già esistenti, delle persone già inquadrare, il proprio segretario particolare. Mi pare

che una volontà di questo tipo dovrebbe essere sicurissimamente di favore, per esempio, per il grosso partito della D.C., il quale da quando la Regione è nata, ha messo dentro i quadri degli impiegati e dei funzionari regionali tutti uomini propri. A me sembra impossibile che se vi guardate intorno con tanti uomini che avete, che sono persino nelle vostre commissioni elettorali, — che qualche volta fanno lo scherzo fatto all'ex collega Dusini magari, ma questa è un'altra cosa —, uomini che vivono la vita addirittura del vostro partito, mi pare possibile che su queste alcune decine, forse qualche centinaia di impiegati e funzionari di questo tipo, non riusciate a sceglierne uno dal mazzo e dire: questo può fare il mio segretario particolare per l'anno, per i due anni, per i quattro anni, che io resto qui? In questo modo si eviterebbe di dover ricorrere a questi congegni che, l'ho già detto io, ad un dato momento si rendono quasi quasi indispensabili, oppure tuttavia non possono non sollevare nell'animo di chi è chiamato a votarli, o ad accettarli, o a vederli anche, una certa ribellione.

Io non so quale altra possibile soluzione ci sia, bisognerebbe eventualmente togliere o riformare l'articolo della legge del 1964; mi pare, e imporre che i segretari particolari del Presidente e degli assessori siano tolti dai quadri della Regione, ma possiamo anche evitare di far questo, se però c'è la manifesta volontà e il manifesto impegno che valga per voi e anche per il futuro. Anche per il futuro, signor Presidente, perché quando una Giunta prende un impegno di questo tipo qui, la Giunta che poi non lo rispetta, deve in un certo senso documentare il perché non rispetta questo impegno preso dinanzi al Consiglio. Allora non dico che potremmo votare a favore, io e il mio collega voteremo contro questo articolo,

ma di fronte alla manifestazione di una volontà di questo tipo, forse ci resterebbe la bocca meno amara di quello che altrimenti sarebbe.

Proprio credo di aver fatto un discorso molto pacato, molto misurato, ma credetelo, il problema altrimenti si ritrascina e ogni volta noi abbiamo l'impressione di dover assistere a delle cose che non possono piacere. Voto a favore dell'emendamento che almeno è correttivo, e correttivo in un senso anche sostanziale, perché almeno non ponete, come avete fatto nel passato, la condizione di far scavalcare nei ruoli delle persone che hanno tirato la carretta regolarmente, magari entrate attraverso la porta maestra del concorso; l'emendamento ha tutta la mia approvazione, ma lei Presidente, si alzi, prenda questo impegno, perché vale molto anche se non è inserito in un articolo di legge, è sempre un impegno preso da un governo, sia pure regionale, è un impegno che può e deve essere rispettato anche in futuro.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, il collega Corsini ha iniziato il suo dire affermando che l'intervento suo sarebbe stato un intervento moderato. Anch'io voglio fare mia questa impostazione ed essere più moderato. Ci sarà sempre comunque una differenza tra la moderazione mia e quella del collega Corsini. La mia proviene dall'essere consigliere e dall'essere sempre stato consigliere, quella del collega Corsini proviene dall'essere stato anche assessore, e quindi evidentemente in posizione tale da poter giudicare meglio di me quelli che sono i problemi che nascono allorché si debbono affrontare come si debbono effettivamente affrontare argomenti e

temi del genere. Moderato quindi, on. Presidente, anche perché è evidente che di fronte ad articoli che codificano concessioni a 70 persone, un articolo che comprende concessioni a due persone può rischiare di scomparire o di ricevere una valutazione ben diversa da quella che adesso invece si dovrebbe fare. Quello che a me spiace è il fatto che ogni volta che noi ci troviamo a dover discutere la legge del personale o una delle molte leggi del personale, incappiamo sempre in un articolo che concede determinate facilitazioni ai segretari particolari. Nella legge precedente avevamo sistemato due persone che furono segretari di assessori o di un Presidente della Giunta, dopo di che, sgomberato il terreno da loro, e messi nella posizione di avanzare ulteriori richieste, perché ulteriori richieste stanno avanzando, abbiamo dato il permesso ad altri due di essere nella posizione dei precedenti e di diventare due nuovi segretari particolari. È una cosa strana. Io vorrei veramente da un punto di vista giuridico che qualcuno mi andasse a cercare questa figura del segretario particolare, questa figura di sapore personale, di chiesa, di conventicola, di appartenenza politica, di derivazione politica; vorrei vedere all'interno dell'ordinamento dello Stato se essi esistono, vorrei vedere se presso altre amministrazioni queste figure del Segretario particolare hanno trovato una legge che li caratterizzi e che configuri a loro mansioni particolari. Mi piacerebbe sapere perché, per esempio, la legge sul personale della provincia di Bolzano non contempla i segretari particolari, non esistono; nello Stato invece ci sono i gabinetti dei signori Ministri e sappiamo che gravano per 600 persone sul bilancio dello Stato, ma assolvono funzioni di partito, ecco i segretari particolari, assolvono funzioni di partito che dovrebbero affrontare i partiti. La tradizione nasce proprio così dal-

la continuità di un istituto, dal trascinarsi di situazioni che diventano veramente ormai irrinunciabili per l'attività dei nostri amministratori, questo è vero, io però mi augurerei, on. Presidente, che nella prossima legge del personale non trovassimo due altri segretari particolari, anche perché non so veramente capacitarmi del fatto che una autorità amministrativa, eletta da un partito politico, non debba concedere fiducia, nell'atto stesso in cui assolve a determinate funzioni, a quella che è la burocrazia dell'ente all'interno del quale esso opera e produce. Io conosco degli assessori che non hanno esitato ad assumere il proprio segretario particolare dal personale in ruolo dell'amministrazione regionale, e non ho mai inteso questi assessori, pur appartenendo essi a partito diverso da quello forse al quale appartiene il loro segretario particolare, non li ho mai sentiti avanzare titubanze o recriminazioni, li ho sempre sentiti parlare bene dei loro segretari. Perché dovremmo noi codificare all'interno di una amministrazione la divisione partitica? Perché siamo in difetto con noi stessi, perché la nostra assemblea legislativa è l'unica su quelle operanti in Italia ad ammettere che i funzionari del Consiglio regionale possano andare a fare il contraddittorio ai consiglieri regionali, è l'unica assemblea legislativa che non fa divieto ai funzionari del Consiglio regionale di non svolgere attività politica, perché devono mantenere l'indipendenza nei confronti della assemblea che fa le leggi, l'unica, tutte le altre regioni e il Parlamento e il Senato hanno posto il divieto nella legge. Ecco, noi configuriamo i funzionari già come appartenenti ad un partito. Ed ecco il motivo per il quale non siamo capaci di avvalerci dei dipendenti della amministrazione regionale a farli operare e produrre, proprio come segretari.

Questa è la situazione attuale ed io ne prendo atto, solo che, on. Presidente, io vorrei raccomandare a lei un altro aspetto del problema. Noi concediamo, sì è vero, concediamo ai segretari particolari di emigrare dalle amministrazioni dello Stato o dalle altre amministrazioni di cui sono dipendenti, nella amministrazione regionale e preconstituimo un indubitabile favore, e i dipendenti della Regione che svolgono le mansioni di segretario degli assessori, non li consideriamo? Non valutiamo se sono stati bravi, se sono bravi, se meritano qualche attenzione da parte nostra? Non ci può essere qualche dipendente che ha svolto in maniera brillante il compito che gli è stato affidato e che in questo momento non ritiene alcun riconoscimento? Questa è la legge dei riconoscimenti, è la legge spagnola quella che noi stiamo facendo, nominiamo il nostro personale tutto cavaliere nel senso che gli riconosciamo dei diritti. Non facciamo dei favori, tranne che in questo momento, ma in questo caso facciamo dei favori. Come possiamo considerare le altre persone dell'amministrazione regionale, che brillantemente assolvono a queste funzioni? Come possiamo dire ad un assessore che ha ritenuto giusto di prendere per questi delicati compiti un dipendente della Regione, e non del partito, e non l'amico, come possiamo riconoscergli che è stato bravo? Io glielo riconoscerei in questa maniera, se esiste la possibilità di riconoscerlo, e cioè valutiamo la posizione di chi ha prestato l'opera o continua a prestare l'opera entro questi assessorati, che svolge queste mansioni, e vediamo se non sono meritevoli anch'essi di un riconoscimento, di una facilitazione tanto tanto più piccola di quella che stiamo accordando adesso ai due interessati. Io penso che sarebbe un nostro dovere fare questo, io penso che allora si raccoglieremo due piccioni con

una fava, diremo bravi agli assessori e daremo un premio a chi ha svolto le mansioni di segretario, dimenticandosi di essere di un partito e ricordandosi di essere soltanto nella burocrazia.

PRESIDENTE: Cons. de Carneri per seguire un certo ordine, lei intende parlare in modo che la risposta del Presidente possa comprendere anche il suo intervento e si chiuda la discussione dell'articolo? Ha la parola.

de CARNERI (P.C.I.): Signor Presidente, signori consiglieri, io devo ribattere evidentemente il tasto che ho toccato a proposito dell'articolo 16, poiché appare chiaro come nell'articolo 16 e in questo, che io giudico gravi come contenuto, c'è la stessa ispirazione e la stessa tendenza, ed è una ispirazione e una tendenza che si muovono nel senso di togliere all'ente pubblico quella obiettività, quella funzione parziale che deve avere, se vuole servire i cittadini e se vuole servire interessi pubblici. Si ravvisa in questi due articoli, ma anche nella legislazione precedente della Regione, una precisa tendenza a trasformare la natura dell'ente pubblico, immettendo metodicamente, regolarmente vorrei dire, elementi di fiducia di determinati partiti politici, i quali detengono il potere, e questo non può col tempo non provocare appunto una degenerazione nella composizione dell'ente pubblico. Questa è una cosa estremamente grave e alla quale il Consiglio regionale deve porre una attenzione adeguata all'importanza del caso. Prima si parlava della assunzione ad libitum della Giunta di un certo numero di dipendenti, al di fuori delle garanzie del concorso, adesso si parla di immettere stabilmente nei ruoli della Regione altri funzionari, i quali non sono certo dattilografe, i quali non rappresentano certo un per-

sonale d'ordine, ma per la stessa funzione che essi svolgono evidentemente sono funzionari che apparterranno alla carriera direttiva, che comunque svolgeranno nella Regione delle mansioni di carattere importante, e quindi forse decisivo. Il Presidente della Giunta prima si è giustificato dicendo che ci sono questioni di praticità, che è necessario far fronte rapidamente ad impegni, ad evasioni di pratiche ecc. ecc., e che non c'è altra soluzione se non quella di procedere nel modo previsto dall'art. 16, ma io non so quali altre argomentazioni possono essere portate adesso a sostegno dell'art. 26, poiché questi segretari del Presidente della Giunta e degli assessori sono già in carica da qualche anno, proseguono la loro attività, e quindi evidentemente non si tratta di sopperire a esigenze straordinarie, a esigenze particolari, ma qui semplicemente si tratta, secondo lo spirito e la lettera di questo articolo, di dare ad essi la sistemazione stabile.

Ora se il primo articolo, l'art. 16, era preoccupante, l'art. 26 lo è assai di più, ed è grave, poiché la stessa selezione di questi funzionari, la stessa origine, la loro stessa designazione, fanno di essi proprio degli esponenti di partito, tipicamente di partito in sostanza, i quali fino ad ora evidentemente hanno svolto le loro funzioni in collaborazione con gli assessori, ma con questa legge in sostanza entrano permanentemente per tutta la loro carriera nell'amministrazione della Regione e quindi ne diventano un elemento permanente, un elemento stabile.

Ecco, io qui ravviso innanzitutto una tendenza a trasformare l'ente pubblico in una specie di appannaggio dei partiti che governano, per lasciare un'impronta permanente e deviare le finalità dell'ente pubblico, attraverso la sua formazione e composizione dal punto di vista del personale, verso scopi che non possono es-

sere quelli reali e obiettivi, cui dovrebbe essere preposta la nostra Regione.

In secondo luogo la forma stessa. Qui si crea proprio una norma ad hoc favorendo una determinata cerchia di persone, torteggiando in sostanza gli altri dipendenti regionali, i quali prima di poter essere immessi stabilmente nella Regione hanno dovuto fare concorsi, hanno dovuto fare un lungo tirocinio e comunque vedersi magari dimezzata l'anzianità ecc. ecc.; è una palese discriminazione proprio nei confronti dell'altro personale della Regione. Purtroppo questo disegno di legge rappresenta sotto certi aspetti una malacopia, una copia aggravata della già scadente legislazione precedente in materia di personale, è un ulteriore aggravamento, è una tendenza alla degenerazione. Con questa norma si crea anche un principio, perché questa è sì una norma ad hoc, è una norma che sarebbe limitata nel tempo e limitata quindi alla particolare situazione di determinate persone, ma introducendo l'art. 26 si introduce anche il principio che d'ora in avanti i segretari particolari del Presidente della Giunta e degli assessori in sostanza entreranno anche pro futuro, anche per quanto riguarda persone diverse, entreranno a far parte stabilmente della Regione e quindi si aggraverà quel processo, ripeto, di privatizzazione sotto certi aspetti dell'ente pubblico e di distorsione in senso sbagliato, in senso errato, in senso falso, delle funzioni dell'ente pubblico.

Questo ulteriore articolo ci conforta nella posizione negativa che noi dobbiamo assumere nei confronti del presente disegno di legge. Ci sono delle norme d'altra parte di carattere sociale che noi possiamo approvare. Ci sono determinate situazioni che vengono regolate, che noi possiamo considerare essere regolate giustamente, ma questi due articoli soprattutto che danno un tono veramente nega-

tivo al disegno di legge ci inducono non solo a votare contro l'art. 26 ma a votare anche contro l'intero disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): Io obbedisco alla ingiunzione del cons. Corsini, alle sollecitazioni del cons. Ceccon, alle critiche ora espresse dal cons. de Carneri, intendendo bene, e quindi non avendo difficoltà a esprimere, la delicatezza di questo articolo e di questa norma e di norme di questo tipo, tuttavia non supervalutandole nel loro contenuto, nel loro significato, come poco fa ha fatto il cons. de Carneri, forse trovando un aggancio fortunato, se non fortunoso, per motivare sulla base del no all'art. 26 il no alla intera legge sul personale.

Dico che occorre avere prima di tutto un criterio alla base di questa disposizione, che è quello che prevede che comunque, secondo la prassi vigente, il personale dipendente da enti pubblici, il quale si trova in posizione di comando presso un'altra amministrazione, a un dato punto può transitare in questa altra amministrazione a domanda dell'interessato, con il nullaosta dell'amministrazione di provenienza, secondo quella prassi che è consueta. E qui non c'è niente di diverso, formalmente parlando, rispetto a questa prassi che già esiste. Nella sostanza io intendo bene il discorso fatto soprattutto dal cons. Corsini, nel senso che esiste tra il Presidente o i componenti della Giunta e il segretario particolare un rapporto particolare e di carattere fiduciario, questo è chiaro, tuttavia non sono al punto da condividere la valutazione qui fatta che si tratti di un rapporto di partito eminentemente politico; è un rapporto sì sicuramente fiduciario,

ma non al punto che esso configuri una prestazione d'ordine meramente partitica, perché questo non mi sento di dividerlo, nè nei casi che qui si sono esaminati questa valutazione può sostenersi.

Neanche sono disposto a condividere l'osservazione del cons. de Carneri quando egli afferma che con questa norma praticamente si deve sottointendere o sottovalutare la legittima aspettativa di altri dipendenti regionali, poiché proprio l'emendamento che ora la Giunta ha proposto e del quale ha dato atto il cons. Corsini è quell'emendamento che consente di non creare fatti sperequativi rispetto al rimanente personale. Se il cons. de Carneri lo legge con una certa attenzione intende bene che qui si è voluto proprio sincerarsi che non esistano scavalcamenti per il fatto che un funzionario o l'altro si trovi nella posizione di segretario particolare rispetto ai dipendenti regionali di quella carriera. Quindi questa preoccupazione non esiste in nessun modo, quindi nessuno viene torteggiato.

Neanche condivido l'osservazione fatta dal cons. Ceccon che gli altri dipendenti della Regione che, non entrando in questo articolo, sono comunque segretari particolari non abbiano un riconoscimento pari alle prestazioni che si danno. Io dico che la legge del 1964, alla quale si è fatto riferimento, consente e prevede per i segretari particolari qualunque sia la loro derivazione, una particolare indennità e particolari riconoscimenti che in ogni caso quindi, anche in questo profilo, non vanno a configurare delle posizioni di privilegio di segretari particolari inquadrate in questo articolo o con articoli precedenti o con altre situazioni.

Io comprendo bene che intorno a questa disposizione possano esistere delle preoccupazioni, ho già detto inizialmente che è un articolo che configura situazioni di particolare de-

licatezza. Non ho difficoltà quindi ad assumere l'impegno, al quale si è riferito il cons. Corsini, che per il futuro queste cose abbiano ad essere viste possibilmente evitando norme speciali, però se gli dò questa assicurazione non gli dò garanzia a titolo personale, poiché ogni situazione evidentemente e ogni posizione va inquadrata in un certo contesto di atteggiamenti, di disponibilità, di capacità. Quindi anche se convido l'atteggiamento di partenza di ricercare i segretari particolari all'interno dei già attuali dipendenti, non posso però assicurare, per me o per altri comunque, la sicurezza del risultato, perché, ripeto, proprio il fatto che il segretario particolare configura un rapporto fiduciario, anche se esso non ha da essere partitico, eminentemente politico, tuttavia evidentemente, appunto perché fiduciario, configura una tale situazione che deve fondarsi su vari elementi e su vari punti di partenza.

Quindi la volontà nostra è di attenerci a criteri fra i quali quelli indicati dal cons. Corsini e non abbiamo alcuna difficoltà ad accettarli. Questo però non desidero venga interpretato come una assicurazione tout court che questa ricerca avrà i risultati ai quali si è riferito il cons. Corsini.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pruner.

PRUNER (P.P.T.T.): Penso che si chiuda la discussione su questo articolo e allora, in base al regolamento, chiedo che si effettui la votazione dell'art. 26 a scrutinio segreto.

PRESIDENTE: Occorrono 5 richiedenti!

Agli effetti della votazione dobbiamo mettere in votazione separata i due commi aggiuntivi e poi ci si fa la votazione complessiva. La votazione dei due commi la facciamo apertamente.

Se non ci sono altre osservazioni metto in votazione i due commi aggiuntivi preletti e discussi: approvati a maggioranza con 2 astensioni.

Prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto di tutto l'art. 26.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 42

24 sì

12 no

5 schede bianche

1 scheda nulla.

L'articolo è approvato.

Prima di continuare, anche per evitare che qualcuno vada via, voglio comunicare l'orario dei lavori del Consiglio per questo mese.

La Presidenza del Consiglio ha parlato col Presidente della Giunta e con i due Presidenti dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, e si sarebbe concordato di lavorare in questa settimana i giorni 4, 5, 7, la prossima settimana viene riservata per i lavori delle Province di Trento e di Bolzano e quindi il Consiglio riprende i giorni 18, 19, 20 e 21. Facciamo seduta mattina e pomeriggio, ma per questa settimana e l'ultima settimana del mese, cioè i giorni 25, 26, 27, 28 facciamo orario unico, dalle 10 alle 14.

Ripeto questa settimana orario unico, oggi, domani e venerdì; la terza settimana del mese 18, 19, 20 e 21 con orario mattina e pomeriggio e poi l'ultima settimana, 25, 26, 27 e 28 con orario unico. Se il giorno 26 è festa in provincia di Trento evidentemente allora si fa il 25, il 27 e il 28.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Era stato detto in aula formalmente che questa settimana avrem-

mo avuto seduta martedì, mercoledì e giovedì, non si era parlato affatto di venerdì. Ora io mi rendo conto che esistono degli impegni, però siamo sempre alle solite; quando si tratta di impegni del Governo e della maggioranza questi vengono accolti immediatamente, io vi dico subito che il gruppo liberale ad esempio ha un impegno venerdì. Noi eravamo sicurissimi che il venerdì non dovesse esserci seduta, non perché l'avessimo chiesto noi, ma perché l'avete detto voi della Presidenza. Ecco, questo faccio presente, bisogna tener conto di tutto.

PRESIDENTE: Questa richiesta è successiva alle dichiarazioni del Presidente.

La parola al cons. Pruner.

PRUNER (P.P.T.T.): Per rendere di pubblica ragione un fatto: che le commissioni necessariamente lavorano, ma di fronte a programmi di questo genere necessariamente c'è una riduzione di lavoro da parte delle commissioni stesse. Mi creda, signor Presidente, convocare una commissione legislativa è cosa ardua, c'è sempre una maggioranza che si rifiuta se la convocazione viene coordinata preventivamente, in quanto dimostra, carte alla mano o programmi alla mano, di essere impegnata o di non poter aderire al preventivo coordinamento per la convocazione.

Ora, con questo programma le cose si aggravano. Io questo lo dico pubblicamente, anche perché ci si renda conto reciprocamente, chi è il Governo e chi ha dei compiti in sede legislativa, che non si tratta di cattiva volontà ma di assoluta impossibilità di poter predisporre un programma razionale e scorrevole per i lavori delle commissioni. Prendo atto del programma già concordato tra gruppi o enti o organismi di governo, presenti in quest'aula, ma qualche cosa alle commissioni dovrà pur esser lasciato!

Nei giorni in cui si svolgono le regolari sedute del Consiglio regionale, prima delle quattro e mezzo del pomeriggio non si possono convocare le commissioni, e faremo quello che potremo fare, ma questo lo dico a scanso di ogni e qualsiasi equivoco per quanto riguarda i ritardi nell'espletamento dei compiti affidati alle commissioni legislative.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): Per quanto riguarda l'osservazione del cons. Corsini dico che per la Giunta non c'è difficoltà a lavorare anche giovedì prossimo. È vero che i presidenti della Regione e delle Province sono impegnati a Roma alla commissione della programmazione, tuttavia è vero che la rimanente parte della Giunta può essere presente ai lavori, quindi da questo punto di vista nessuna difficoltà.

Volevo osservare poi su quanto ha detto il cons. Pruner che forse potremmo la settimana prossima lavorare due giorni a ritmo intero e altri due giorni a orario unico, in modo da consentire alla commissione che operi nel pomeriggio per quei due giorni.

PRESIDENTE: La parola al cons. Agostini:

AGOSTINI (P.L.I.): Farei la proposta che le commissioni si riuniscano in seduta notturna, dopo cena cioè, se si vuole lavorare. Già da due mesi la commissione industria non si riunisce, e allora facciamole anche dopo cena queste riunioni, altrimenti qui continuiamo a giocare fra di noi, senza combinare niente.

PRESIDENTE: La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): mi permetto, signor Presidente, far presente che avevo convocato la commissione di convalida proprio per venerdì mattina, alle ore 10. Ora io non vorrei disturbare i lavori di Consiglio se venerdì si vuol lavorare, direi di lavorare fino alle 13, così alle 13 si potrebbe riunire la commissione di convalida, se i colleghi sono d'accordo, e convalidare i nostri amici consiglieri, Per la settimana prossima poi condividerei la proposta del Presidente della Giunta regionale, anche perché io avevo già chiesto per conto mio che venerdì si andasse fino alle 14 soltanto, perché abbiamo seduta di Giunta provinciale. Quindi, se si accetta la proposta del Presidente della Giunta regionale sta bene. Per quanto riguarda invece questo venerdì pregherei vivamente di fissare l'orario alle ore 13 e, se i colleghi della commissione sono d'accordo, convochiamo la commissione di convalida alle ore 13, anziché alle 10.

PRESIDENTE: Alla Presidenza spetta naturalmente il compito di coordinare i lavori; il compito è particolarmente difficile, perché bisogna sentire il Presidente della Giunta, ma poi anche i Presidenti dei Consigli provinciali. Adesso cerchiamo un po' di contemperare le esigenze di tutti. Tengono presente i signori consiglieri che ogni anno, per tradizione, terminiamo sempre i nostri lavori alla fine di luglio o ai primi di agosto. Se quindi possiamo quest'anno anticipare, lavorando di più in giugno, tanto di guadagnato agli effetti di tutte le esigenze personali, familiari ecc. ecc. Prima cosa. Naturalmente, per far questo bisogna impegnarsi seriamente durante il mese di giugno.

Adesso vediamo le proposte concrete. Anzitutto il giorno 26 è S. Vigilio, quindi non si fa seduta. Si può fare seduta giovedì, però giovedì bisognerebbe trattare l'ordinamen-

to dei comuni e sono impegnati non solo i tre Presidenti, ma anche altri tre rappresentanti supplenti di questo organismo che si riunisce a Roma per la programmazione tutti egualmente interessati alla legge sull'ordinamento dei comuni. Quindi non direi di fare seduta a orario ridotto giovedì, a un certo momento verrà chiesta la sospensiva per evidenti ragioni, quindi giovedì è meglio non fare seduta. Resta vera l'osservazione che ha fatto il cons. Corsini; se il Cons. Corsini insiste, io francamente per onorare quelle che sono state le precedenti dichiarazioni della Presidenza di fare seduta giovedì e non venerdì, direi che non si fa seduta né giovedì né venerdì.

A questo punto potrebbero riunirsi le commissioni. Rispondo al cons. Pruner e al Presidente della Giunta che la prossima settimana sono convocati i Consigli provinciali, però non tutti i giorni probabilmente saranno impegnati nelle sedute di Consiglio, e allora si potrebbero riunire le commissioni.

Per la terza settimana del mese direi allora di accettare una proposta formulata e dal Presidente e dal Cons. Kessler, limitatamente a venerdì, e lavorare i primi tre giorni mattina e pomeriggio, venerdì solo fino alle 14. Allora resta solo in sospeso, se non sbaglio, la questione di questa settimana. Va bene così, o ci sono proposte?

RAFFAELLI (Assessore turismo, caccia e pesca e settore idroelettrico - P.S.U.): Come possiamo mantenere fede a questo nostro proposito di lavorare in giugno, se adesso cominciamo a tirar via due giorni dal programma di questa settimana? Giovedì vanno a Roma i Presidenti, quindi siamo acefali, ma non proprio al punto da non riuscire a mandare avanti leggi che non impegnino direttamente la responsabilità dei Presidenti delle Giunte regio-

nale e provinciali. Ci sono dei disegni di legge all'ordine del giorno per cui, se mancano i Presidenti delle Giunte regionale e provinciali, col consenso del Consiglio e senza offesa per nessuno, mi sento di affrontarli da solo. Penso che per il disegno di legge: « modifiche e integrazioni alla legge regionale sull'ordinamento della stazione sperimentale agraria di S. Michele all'Adige », il collega Bolognani non abbia bisogno della presenza dei Presidenti regionale e provinciali. Sospendiamo, se è il caso, la legge sui comuni, che possiamo iniziare domani, e facciamo le altre, perché allora andiamo avanti, altrimenti continuiamo a dire che bisogna fare e poi le nostre decisioni sono di tagliar fuori giornate di lavoro. Io propongo quindi che si lavori giovedì e anche venerdì.

PRESIDENTE: Va bene, se coloro che han chiesto la sospensiva sono d'accordo così. Sono stati i Presidenti che l'hanno chiesta, ma io non ha alcuna difficoltà.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Jeder hat seine Erfordernisse und Verpflichtungen, weshalb ich darauf hinweise, daß ich am Donnerstag in Rom sein muß und deshalb die Gemeindeordnung nicht behandelt werden sollte, weil ich Berichtstatter bin; auf der anderen Seite aber wäre ich dagegen, daß die Abänderungen zur Gemeindeordnung weiter verschoben werden.

(Ognuno, si sa, ha le proprie esigenze ed i propri doveri; a tal proposito faccio appunto presente che giovedì dovrà necessariamente essere a Roma per cui la trattazione delle modifiche all'ordinamento dei Comuni andrebbe rinviata essendone io il relatore, sebbene io sia, d'altro canto, contrario a tale rinvio).

RAFFAELLI (Assessore turismo, caccia e pesca e settore idroelettrico - P.S.U.): Domani si comincia e giovedì si sospende il disegno di legge sui comuni. L'abbiamo fatto altre volte, lo fa normalmente il Parlamento di sospendere una legge . . .

PRESIDENTE: Sì, si può fare così, allora resta inteso che ci riuniamo oggi, domani e giovedì. Resta inteso che giovedì trattiamo le due leggi che riguardano Campiglio e la stazione sperimentale, e le interrogazioni.

Si prosegue nella discussione della legge.

Art. 27

Il primo inquadramento nella qualifica di geologo aggiunto del ruolo del personale tecnico del servizio geologico regionale, istituito in base all'art. 5 della presente legge, avrà luogo mediante concorso per titoli ed esami.

Le prestazioni professionali con carattere continuativo — anche in posizione di consulente — assolte per non meno di due anni nell'ultimo quinquennio nei riguardi dell'Amministrazione regionale, costituiscono titolo da valutarsi secondo norme che saranno indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Ci sono osservazioni? La parola al cons. Wahlmüller.

WAHLMÜLLER (S.V.P.): Es scheint mir, daß der Art. 26/bis, der noch nicht behandelt worden ist, eigentlich vor dem Art. 27 behandelt werden müßte.

(A me pare che l'articolo 26/bis, il quale non è stato ancora trattato, si sarebbe in effetti dovuto trattarlo prima dell'articolo 27).

PRESIDENTE: Ma poi nel coordinamento facciamo presto a metterlo a posto, ormai è letto. La Presidenza coordina.

Metto in votazione l'art. 27: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Il nuovo articolo si chiama 27 bis invece che 26 bis, poi si fa il lavoro di coordinamento.

Art. 27 bis

« I posti della qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo amministrativo, che si renderanno vacanti entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti, nei limiti della metà, al personale dello stesso ruolo della carriera esecutiva che risulti in possesso — alla data del 1° giugno 1968 — del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbia svolto servizio nell'Amministrazione regionale per un periodo non inferiore a quattro anni.

Tale conferimento avverrà mediante concorsi interni per titoli ed esami da bandirsi annualmente entro il 31 dicembre di ciascun anno ».

Chi prende la parola? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 27 bis: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 28

I posti temporaneamente vacanti delle qualifiche di ingegnere e ingegnere principale e quelli di qualifica non superiore a primo geometra di cui alla Tabella n. 11, rispettivamente alla Tabella n. 12, allegate alla presente legge, possono essere coperti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, con personale di ruolo dello Stato o degli enti locali, di carriera e qualifica corrispondente ed in posizione di comando, per un periodo di tempo non superiore a due anni.

Al personale di cui al preceente comma, sono applicabili le disposizioni di cui al secondo

comma del citato articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, con l'osservanza dell'articolo 15 della legge medesima.

L'Amministrazione regionale può avvalersi delle facoltà previste dal presente articolo per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 28: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 29

« Qualora all'Ufficio stampa della Presidenza della Giunta regionale sia preposto — alla data di entrata in vigore della presente legge — un impiegato contrattuale di cui alla tabella n. 27 iscritto all'ordine dei giornalisti con la qualifica di professionista, ad esso compete il trattamento economico previsto dall'ex coefficiente 402 ».

C'è un emendamento della Giunta che sostituisce l'art. 29 per una formulazione più chiara: « All'impiegato contrattuale di cui alla tabella n. 27 preposto alla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio stampa della Presidenza della Giunta regionale, è attribuito il trattamento economico previsto dall'ex coefficiente 402, qualora sia iscritto all'ordine dei giornalisti, con la qualifica di professionista ».

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Non è che sia stato attentissimo alla lettura di questo secondo emendamento all'emendamento, ma quasi quasi mi piace di più ancora la formulazione iniziale, perché signor Presidente, quello che si voleva eventualmente raggiungere, cioè una disposizione chiara e precisa, non è che si raggiunga neanche in questo modo, perché quel « qualora sia iscritto all'albo dei giornalisti come professionista » è una condizio-

ne che sappiamo benissimo esiste già di fatto, non è un'ipotesi.

Se mi permettono un suggerimento, è meglio essere molto più chiari, molto più espliciti e dire: « All'impiegato contrattuale di cui alla tabella n. 27 iscritto all'ordine dei giornalisti con la qualifica di professionista, ed addetto all'ufficio stampa della Presidenza della Giunta regionale, compete un trattamento economico previsto dal coefficiente 402 ». Lo mettiamo fra le norme transitorie e finali e non se ne parla più.

PRESIDENTE: La parola al Presidente Grigolli.

Grigolli (Presidente G.R. - D.C.): Ho proposto questa diversa formulazione perché nei banchi era sorta qualche perplessità, che, a nostro modo di vedere, non ha motivo di esistere, perché il riferimento alla tabella 27 è un riferimento alla tabella dei contrattuali che è ad esaurimento, e che comprende due persone, una delle quali appunto è la persona della quale qui si parla. Quindi preoccupazioni pervenute qui avevano a noi suggerito l'opportunità di una diversa formulazione dell'articolo, che nella sostanza rimane quello che è. Peraltro, se il cons. Corsini e il cons. Benedikter dicono che questa formulazione, quella indicata dal cons. Corsini, non può egualmente passare, per noi non c'è nessun motivo di sostenere quel testo là.

PRESIDENTE: Viene ritirato?
La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wir haben in der Kommission einen Text beschlossen, der dem entspricht, was der Abgeordnete Corsini gesagt hat, d.h. einen klaren Text. Es soll also erreicht werden, daß diesem Angestellten, der

sich in einer bestimmten Lage befindet, sein Gehalt so bezahlt wird, wie es Corsini vorgeschlagen hat, also ohne das « qualora ».

(Abbiamo, in sede di Commissione, elaborato un testo che si conforma a quanto espresso dal consigliere Corsini, un testo cioè assai chiaro e ben definito, con il quale si tende appunto di conseguire che a quei dipendenti, i quali si trovino in una determinata situazione, venga corrisposto senz'altro lo stipendio come proposto dal consigliere Corsini, vale a dire senza tanti « qualora »).

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Non mi pare il caso di presentare un emendamento, perché sono mutamenti meramente formali, li può introdurre la Presidenza. Basta scrivere: « All'impiegato contrattuale di cui alla tabella n. 27, iscritto all'ordine dei giornalisti con la qualifica di professionista, addetto all'ufficio stampa della Presidenza della Giunta regionale, compete il trattamento economico previsto dal coefficiente 402 ».

Lo può fare la Presidenza, non occorre star qui a presentare un emendamento.

PRESIDENTE: È meglio che si scriva, perché è una cosa delicata. Emendamento a firma Corsini, Agostini, Benedikter: « All'impiegato contrattuale di cui alla tabella 27, iscritto all'ordine dei giornalisti con la qualifica di professionista, preposto alla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio stampa della Presidenza della Giunta regionale, compete il trattamento economico previsto dal coefficiente 402 ».

Pongo in votazione l'articolo: unanimità.

Art. 30.

All'onere di lire 42 milioni per l'anno finanziario 1968, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 403 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Emendamenti: anziché lire « 42 milioni » dire « lire 77 milioni »; anziché cap. n. « 403 » dire cap. n. « 670 ».

Pongo in votazione gli emendamenti: approvati all'unanimità.

Pongo in votazione l'art. 30: approvato all'unanimità.

Art. 31

Salvo quanto disposto dall'art. 12, la presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore.

Pongo in votazione l'art. 31: approvato all'unanimità.

Resta da approvare anche la tabella n. 27, la proposta di emendamento è questa:

(CARRIERA ESECUTIVA)

Ex coefficiente	QUALIFICHE	N. posti
325	Archivista superiore	2
		Totale 2

Metto in votazione la modifica della tabella n. 27: unanimità.

La tabella n. 28 viene soppressa.

Metto in votazione la soppressione della tabella n. 28: unanimità.

La tabella n. 29 assume il n. 28 e il 30 assume il n. 29, una modifica formale.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? La parola al cons. Kapfinger.

KAPFINGER (S.V.P.): Die Gruppe der Südtiroler Volkspartei hat diesen Verbesserun-

gen, die mit den einzelnen Artikeln dieses Gesetzentwurfes vorgesehen sind, fast einstimmig zugestimmt. Zur Verabschiedung dieses Gesetzes insgesamt müssen wir neuerlich darauf hinweisen, daß die Erwartungen auf die Gleichstellung der deutschsprachigen Beamten noch immer nicht derart in Erfüllung gegangen sind, wie zu hoffen gewesen wäre.

Ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit auch auf meine diesbezüglichen Äußerungen anlässlich der Erklärung zur Stimmabgabe bei der Verabschiedung des heutigen Regionalhaushaltes hinzuweisen. Die Anwendung des Proporz kann wohl nicht nur in der rein zahlenmäßigen Einhaltung desselben bestehen, weil derselbe auch in den höchsten Graden berücksichtigt werden muß. Bei den rund 25 höchsten Dienstgraden ist kein deutschsprachiger Beamter dabei. Bei der Beauftragung mit einem höheren Dienstgrad zwischen dem 6. und dem 5., also Inspektor, sind auch wieder nur italienischsprachige Beamte vorgesehen. Die übliche Antwort lautet, daß diese deutschsprachigen Beamten noch zu wenig Dienstjahre aufzuweisen hätten.

Das kann aber nicht immer so sein. Dazu kommt noch der Umstand, daß es sich bekannterweise hierbei nur um eine erzwungene Ursache handelt. Unseres Erachtens kann nicht die zusätzliche Schaffung von mehr Stellen für höhere Dienstgrade geeignet sein, diesen Proporz quantitativ anzuwenden. Ich erlaube mir in dieser Hinsicht auf das Verhältnis der Besetzung der höheren Dienstgrade z.B. beim Landespersonal in der Provinz Bozen hinzuweisen. Durch diese sofortigen und endgültigen Besetzungen der höchsten Dienstgrade muß ein Mißverhältnis zu Ungunsten des deutschsprachigen Personals entstehen, Mißverhältnis, das sich auf Jahrzehnte hin auswirken wird. Dann hilft auch nichts, wenn das deutschsprachige Personal

die genügenden Dienstjahre aufzuweisen haben wird, weil inzwischen alle Planstellen bereits besetzt worden sein werden.

Wir können mit dieser Personalpolitik unmöglich einverstanden sein und wir haben bei jeder Gelegenheit immer gesagt, wie wir uns das vorstellen würden. Demit soll nicht gesagt sein, daß nur der derzeitige Regionalausschuß so vorgegangen ist, denn auch als wir noch im Regionalausschuß vertreten waren, mußten wir hierüber schon Klage führen. Aus diesem Grund können wir nicht für das Gesetz stimmen.

(Il gruppo consigliere della S.V.P. ha approvato quasi all'unanimità questi miglioramenti apportati ai singoli articoli del presente disegno di legge. Prima di procedere all'approvazione definitiva di detto provvedimento legislativo desideriamo porre in rilievo che le aspettative concernenti l'equiparazione dei funzionari di lingua tedesca non sono state realizzate come si sperava.

Mi richiamo inoltre a quanto in merito espresso, in occasione della dichiarazione di voto relativa alla approvazione del bilancio del corrente anno. L'attuazione della proporzionale etnica non può consistere solo nell'osservanza dell'entità numerica dei funzionari, poiché detta proporzionale deve trovare applicazione anche nei gradi più alti delle varie carriere. Nei circa 25 posti riservati ai più alti gradi di servizio non figura alcun funzionario di lingua tedesca; infatti nell'assegnazione dei posti del 6° e 5° grado, equivalenti cioè ad ispettore, sono previsti soltanto funzionari di lingua italiana. I motivi consisterebbero, a quanto pare, nel fatto che i funzionari di lingua tedesca non avrebbero una sufficiente anzianità di servizio, il che è notoriamente dovuto a motivi di forza maggiore. A nostro avviso la creazione di posti

supplementari per i gradi superiori è insufficiente ad ovviare alla questione della proporzionale etnica. Mi permetto a tal proposito di far menzione alla proporzionale nell'assegnazione dei posti dei gradi superiori nell'amministrazione provinciale di Bolzano. Con questa immediata e definitiva occupazione dei più alti gradi di servizio viene a crearsi una sproporzionale a tutto scapito del personale di lingua tedesca, una sproporzione questa che si ripercuoterà negativamente per decenni. Infatti quando detto personale avrà raggiunto la sufficiente anzianità di servizio, tutti gli organici saranno al completo e la situazione resterà immutata.

Non possiamo, ovviamente, dichiararci d'accordo con questa politica sul personale, ed a tal proposito abbiamo sempre esposto le nostre ragioni. Con ciò non intendo addossare l'intera responsabilità all'attuale Giunta regionale in quanto, allorché facevamo ancora parte della Giunta, ci eravamo noi pure spesso lamentati di tale mancata proporzionale etnica.

Per questi motivi dunque non possiamo esprimere voto favorevole in merito alla legge in parola.)

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 43.

24 sì.

3 no.

16 schede bianche.

La seduta è tolta, il Consiglio regionale è riconvocato per mercoledì 5 giugno 1968, ad ore 10.

(Ore 14.10).

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI